



CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN **IL PUNTO SULLE LIMITAZIONI** le azioni pubblicate nella rivista dal 207 al numero 212



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan, l'allestimento di impianti igienico sanitari, per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.


Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336. Poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Anche questo obiettivo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI.

Una storia che è proseguita fino a oggi perché moltissimi Sindaci non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi per la circolazione e sosta delle autocaravan.

Grazie ai soci e agli attivisti che anno dopo anno hanno fornito le risorse, siamo riusciti a portare in giudizio i Sindaci vincendo le battaglie e intervenendo per far emanare leggi per sanzionare immediatamente e in modo punitivo i Sindaci che persistono nel violare le leggi.

Nei passati 40 anni e oggi abbiamo dimostrato che il ricorso all'apparato della Giustizia è l'estremo rimedio quando gli enti proprietari delle strade non revocano in autotutela gli atti palesemente illegittimi.

ESEMPI DI DISCRIMINAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN ATTIVATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DAI COMUNI E ALTRI GESTORI DELLE STRADE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

INSIEME PER NON FARCI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI TUTTI, SEMPRE CON IL PESSIMISMO DELL'INTELLIGENZA E L'OTTIMISMO DELLA VOLONTÀ

Non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'interviene nella gestione del territorio.

Ricordare sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita, seguendo **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Ricordare di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.

Per essere cittadini e non sudditi, la battaglia per la difesa e applicazione dei diritti è giornaliera, infatti, come cantava Giorgio Gaber:

*La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.*

Per un nuovo anno pieno di PACE, SALUTE, AMORE e LAVORO anche a Natale 2025 per i cristiani si rinnova la speranza con la nascita del bambin Gesù mentre per gli altri si rinnova la speranza intorno all'albero di Natale ma, a Natalino, passiamo dalla speranza all'azione rileggendo la poesia **Lentamente Muore** (*A Morte Devagar*) di Martha Medeiros:

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Come in tutte le battaglie: Che la giornata sia propizia.

Pier Luigi Ciolli



Firenze, 2 novembre 2025: giorno per la commemorazione dei morti e il nostro impegno civico è la migliore riconoscenza e rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sono morti per farci nascere cittadini portatori dei diritti costituzionali.

Abbiamo pensato di ripercorrere i 40 anni di impegno civico e che proseguiranno nel 2026.

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per inserire nella Legge la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan e il far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Dopo 40 anni siamo ancora in azione perché a partire dai 7.896 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi ha perso in ogni modo.

Nelle pagine che seguono ho inserito solo alcune pagine estratte dalla rivista *inCAMPER* che evidenziano alcuni temi affrontati, i successi, gli insuccessi che non ci hanno fermato perché lo Stato siamo noi cittadini e i cambiamenti possono avvenire solo se si partecipa attivamente in prima persona.

Le seguenti pagine evidenziano solo alcune temi azioni affrontate dal settembre 2025 andando indietro fino all'agosto 2017 ma già bastano per essere un esempio di cosa fare per cambiare e che è possibile cambiare se creiamo nuove forze dedicando ognuno le proprie possibili ricorse. Completeremo questo documento arrivando fino al 1985 quando insieme iniziammo l'impresa.

CONTATTI

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari

recapito: 50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

mail: info@coordinamentocamperisti.it

PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

telefoni: 055 246933 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orario 9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00

per iscrizione a socio: adesione@coordinamentocamperisti.it

IBAN IT11D0303202805010000091123

per divieti anticamper: segreteria@coordinamentocamperisti.it

INDICE

Clicca sulla pagina per accedere all'argomento desiderato.
Per tornare all'indice, clicca in basso sul numero di pagina.



CHI SIAMO	6
inCAMPER 212	8
COMUNE DI VILLE DI FIEFME	9
inCAMPER 211	15
COMUNE DI VILLE DI FIEFME	16
inCAMPER 210	20
COMUNE DI MANTOVA	21
inCAMPER 209	28
COMUNE DI ROCCA FRANCA	29
COSTERMANO SUL GARDA	30
COMUNE DI ZONE	32
COMUNE DI RABBI	34
COMUNE DI VALGRISENCE	37
COMUNE DI MASSA	44
inCAMPER 208	50
COMUNE DI ULTIMO	51
COMUNE DI RODI GARGANICO	53
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	57
inCAMPER 207	60
L'ITALIA È IN CRISI E AI SINDACI AUMENTANO LO STIPENDIO	61
IMPERIA NOCAMPER	62
TRENTO, COMUNE CONDANNATO	63
COMUNE DI MONTEGIORDANO	67



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, grazie alle risorse provenienti dai contributi versati anno dopo anno nel fondo comune è in continua azione per difendere ogni giorno il diritto a circolare e sostare con le autocaravan.

Azioni che hanno consentito di ottenere l'annullamento o la revoca dei provvedimenti degli enti locali istitutivi di limitazioni alle autocaravan con relativa rimozione della segnaletica oltre all'annullamento delle sanzioni amministrative comminate alle autocaravan.

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan e prevedesse l'allestimento di impianti igienico sanitari per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Conseguimmo detto obbiettivo nel 1991 con la Legge 336 e poi dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel Nuovo Codice della Strada che aveva cassato tante leggi tra le quali la Legge 336.

Conseguimmo anche detto obbiettivo nel 1992, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Una rappresentatività e titolarità dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** riconosciuta nei Tribunali Amministrativi italiani in decine di sentenze.

Un impegno proseguito per 40 anni perché molti Comuni proseguono ad emanare limitazioni illegittime alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Nonostante ciò, nei 40 anni abbiamo sempre dimostrato il nostro senso civico, ricorrendo all'apparato della Giustizia, come extrema ratio, solo quando gli enti proprietari delle strade ignorano o respingono le richieste bonarie di risoluzione delle questioni. Un senso civico che lo dimostrano le decine di interpellati ministeriali ministeriali ministeriali e le istanze di autotutela che inviamo ai Comuni che emanano provvedimenti illegittimi per impedire o limitare la circolazione e sosta delle autocaravan.

Lunghissimo è l'elenco dei Comuni che, a seguito dei ricorsi dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** sono stati condannati. Un'ulteriore conferma della illegittimità dei provvedimenti limitativi alla sola circolazione e sosta delle autocaravan.

Purtroppo, essendo le spese di lite sono state liquidate secondo parametri minimi non adeguati all'attività processuale svolta dalla difesa del cittadino, infatti, un Giudice deve adottare i parametri previsti dalle leggi dei tariffari che però NON corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici che ha solo l'effetto allontanare i cittadini dal senso civico tanto da disertare le urne al momento delle elezioni nonché attivare criticità socioeconomiche che prima o poi, come la storia insegna, si trasformeranno in violenze incontrollabili.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** prosegue nella sua azione civica grazie al sostegno di migliaia di cittadini che scelgono di essere insieme per unire le loro singole risorse.

Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

1. **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
2. **oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
3. **oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
4. **oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
5. **oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

dal 1988

in

CAMPER



SI PARTE
PER IL 2023

www.incamper.org
Rivista priva di pubblicità a pagamento

novembre-dicembre 2022
Esemplare gratuito fuori commercio

212

COMUNE DI VILLE DI FIEMME (TN)

Un Sindaco che tenta continuamente di aggirare la legge a spese dei propri concittadini

di Pier Luigi Ciolli

Comune di Ville di Fiemme (TN), bellissima iniziativa, un parcheggio libero per attirare i turisti nel Comune per portare così introiti a favore delle tante attività economiche esistenti nel loro territorio. Un parcheggio di oltre 100 stalli di sosta ben predisposto perché allestito con pavimentazione autobloccante discontinua che non impatta con l'ambiente circostante e con fasce laterali dove poter parcheggiare oltre 100 autoveicoli di tutte le dimensioni.



In pratica, ha incentivato un turismo sostenibile di coloro che, educati al rispetto dell'ambiente, dopo aver sostato con la loro autocaravan, ripartono lasciando intatto il territorio che li ha ospitati. Tuttavia, non era d'accordo con questo modo di promuovere il turismo itinerante il proprietario del parcheggio a pagamento limitrofo che ha visto ridurre il suo monopolio. Irato, è intervenuto presso il Comune per far eliminare detta lodevole iniziativa.



Purtroppo, il Sindaco non spiega a tale imprenditore che il suo monopolio può certamente essere un vantaggio per sé stesso, ma può potenzialmente penalizzare gli altri suoi colleghi che potrebbero non usufruire di tutti i benefici in termini di incassi per la vendita di beni e servizi ai camperisti.

Anzi, aderisce alla sollecitazione, dando ordine di installare sbarre *anticamper*, un divieto per altezza e riservando il parcheggio alle sole autovetture. In pratica, il Sindaco ha speso migliaia di euro dei cittadini per installazioni in violazione di legge.



A seguito dell'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Sindaco fa aprire le sbarre rimuovendo il divieto di accesso per altezza e la riserva alle sole autovetture.



Colpo di scena, il Sindaco fa installare delle segnaletiche per vietare la sosta notturna. Altre centinaia di euro dei cittadini spesi per un divieto illegittimo.



A seguito dell'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il Sindaco fa rimuovere il divieto di sosta notturna.



Altro colpo di scena, il Sindaco fa riservare 3 stalli di sosta alle autocaravan e riserva alle sole autovetture gli oltre 100 stalli di sosta. Altre centinaia di euro dei cittadini spesi per un divieto illegittimo.



Una cosa è certa il parcheggio è semivuoto e lo testimoniano le foto scattate il 27 agosto 2022 dal nostro associato Mario.

In sintesi, un bel parcheggio costato decine di migliaia di euro trasformato in una cattedrale nel deserto solo per la lamentela del gestore del parcheggio a pagamento.

Non solo i cittadini del Comune di Ville di Fiemme hanno visto spendere migliaia di euro in sbarre, segnaletiche stradali, eccetera ma hanno ricevuto un sicuro danno di immagine passando da Comune ospitale a Comune *anticamper*.

I consulenti giuridici dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti stanno intervenendo per far rimuovere dette segnaletiche ma, visti i colpi di scena del Sindaco, proseguite a inviarci foto aggiornate (fotografate le entrate e le uscite nonché l'interno di tutto il parcheggio) perché il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) è possibile inoltrarlo non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. Rammentiamo che la nostra azione perde di forza quando ci vengono segnalate ordinanze *anticamper* dopo che sono già trascorsi i termini per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Infatti, in tal caso, non ci resta che impugnare le eventuali sanzioni irrogate davanti a un giudice ordinario e dobbiamo subire i lunghissimi tempi della macchina della giustizia.

Ricordiamo di farci pervenire le segnalazioni di divieti *anticamper* come indicato in

<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20NOcamper%20cosa%20fare.pdf>, utilizzando per le trasmissioni di foto e/o documenti il programma gratuito <https://wetransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato.

IL SINDACO NON FORNISCE RISCONTRO ALL'ISTANZA DI ACCESSO

STUDIO LEGALE VIGANÒ

AVV. MARCELLO VIGANÒ
VIA SAN NICCOLÒ 21
50125 FIRENZE

C.F. VGNMCL82H19D612S
P.I. 06003360481
TEL. 351.5682026

Firenze, 03.09.2022

P.E.C. / P.E.O.

Comune di Ville di Fiemme
c.a.

Dott.ssa Bez Emanuela
comune@pec.comune.villedifiemme.tn.it
info@comune.villedifiemme.tn.it

**Oggetto: A.N.C.C. / Comune di Ville di Fiemme – Richiesta di riesame
ex art. 5 co. 7 D.lgs. n. 33/2013.**

Riferimento: Istanza di accesso del 20.08.2022.

Scrivo in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, c.f. 92097020348, con sede a Firenze in via San Niccolò 21 (all. 1-2).

Con p.e.c. del 20.08.2022 la mia cliente trasmetteva a codesto Comune istanza di accesso ex art. 5 co. 2, D.lgs. n. 33/2013 ai seguenti dati e documenti relativi al parcheggio sito in località Passo Lavazè al km 12+200 della S.S. 620, sottostante la Malga Daiano:

1) provvedimento che ha autorizzato l'installazione del segnale di divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 9.00 e di parcheggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (all. 3, fotografia segnale);

2) risultanze dell'istruttoria relativa all'installazione del segnale di divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 9.00 e di parcheggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00;

3) segnalazione dell'Amministrazione comunale in base alla quale si sarebbe reso necessario provvedere all'acquisto di quattro gabbionate tipo steelbox riempite con pietrame porfirico a contenimento e delimitazione del parcheggio, come indicato nella determinazione del funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico n. 61 dd 31.05.2021.

Con prot. n. 5975 del 25.08.2022 il Segretario comunale inoltrava l'ordinanza n. 70/2022 e una fotografia del parcheggio, priva di data, nella quale non compaiono i segnali di divieto di fermata 20.00-9.00 e di parcheggio 9.00-20.00.

Invero, la nota prot. n. 5975 del 25.08.2022 non fornisce riscontro a quanto richiesto con istanza di accesso in quanto:

MARCELLOVIGANO@CONSULENTEGIURIDICO.COM – MARCELLO.VIGANO@FIRENZE.PECAVVOCATI.IT

ULTIMA ISTANZA AL SINDACO

- l'ordinanza n. 70/2022 non è pertinente poiché con tale provvedimento non viene istituito né il divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 9.00 né il parcheggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
- non sono state trasmesse le risultanze dell'istruttoria relativa all'installazione del segnale di divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 9.00 e di parcheggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
- non è stata trasmessa la segnalazione dell'Amministrazione comunale in base alla quale si sarebbe reso necessario provvedere all'acquisto di quattro gabbionate tipo steelbox riempite con pietrame porfirico a contenimento e delimitazione del parcheggio, come indicato nella determinazione del funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico n. 61 dd 31.05.2021

A ciò si aggiunga che non è stata fornita indicazione sulla data di rimozione dei segnali di divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 9.00 e di parcheggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Ciò premesso, l'associazione mia cliente richiede il riesame ai sensi dell'art. 5 co. 7 D.lgs. n. 33/2013.

Resto in attesa di Suo riscontro entro il termine previsto dalla legge. In difetto, la mia cliente si riserva di tutelare i propri diritti e interessi nelle più opportune sedi.

Distinti saluti.

Avv. Marcello Viganò

Firmato digitalmente da: VIGANO MARCELLO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
Data: 03/09/2022 18:42:01

All.: 1) mandato; 2) statuto e documento d'identità; 3) fotografia segnali di divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e di parcheggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00

All. 3)



CAMPER



settembre-ottobre 2022
www.incamper.org
Esemplare gratuito fuori commercio

211

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

Rimosso il divieto *anticamper* e aperte le sbarre

di Angelo Siri

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il comune di Ville di Fiemme ci comunica che ha riaperto alla circolazione e sosta per le autocaravan il parcheggio sito al passo di Lavazé, a lato della Strada Statale 620.

Proseguiamo le azioni per far applicare la legge, consentendo così la libera circolazione e sosta alle autocaravan. Aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su AZIONI IN CORSO, gli ultimi aggiornamenti e le ultime vittorie conseguite contro i sindaci anticamper.

PRIMA DELL'INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI



DOPO L'INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI



Le due foto in questa pagina si riferiscono al parcheggio sito presso il passo di Lavazé



Comune di Ville di Fiemme
Provincia di Trento
P.zza Degasperì, 1
38099 Ville di Fiemme
C.F. e P.IVA 02570230223
Tel. 0462-340144

info@comune.villedifiemme.tn.it
comune@pec.comune.villedifiemme.tn.it



Prot. n. 4010

Ville di Fiemme (TN), 08.06.2022

Egregio

Avv. Marcello Viganò

Via di San Niccolò n. 21
50125 FIRENZE

PEC: marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it

OGGETTO: richiesta rimozione divieto di transito per altezza e sbarre in località Lavazé.

Facendo seguito alla richiesta dd. 24.05.2022 acquisita agli atti sub prot. n. 3599 lo stesso giorno, si comunica che è stato rimosso il segnale di divieto di transito per altezza e sono state aperte le sbarre a presidio del parcheggio sito al passo di Lavazé, a lato della S.S. 620.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Firmato digitalmente da: BEZ EMANUELA
Data: 08/06/2022 09:57:48

Con l'occasione si ricordano i seguenti punti.

IL TURISMO IN AUTOCARAVAN È UNA RISORSA SOCIOECONOMICA

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, portatrice di interesse collettivo – www.coordinamentocamperisti.it – è stata la prima in Europa a regolamentare la circolazione stradale per le autocaravan e, dal 1985 a oggi sempre in azione per la difesa dell'ambiente e gli associati espongono sul cruscotto seguente tagliando:

**COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
Associazione Nazionale

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it
www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

OBBEDIENTI ALLE LEGGI, sostiamo rispettando il Codice della Strada.

CONTRIBUIAMO allo sviluppo socioeconomico locale.

PRATICHIAMO turismo sostenibile, infatti, dopo aver sostato, ripartiamo lasciando intatto il territorio.

SIAMO IN AZIONE contro chi, violando la legge, attiva ordinanze anticamper e/o installa sbarre anticamper.

ANTIFURTO SATELLITARE IN FUNZIONE

In sintesi: **le autocaravan sostano e ripartono, lasciando il territorio come lo avevano trovato.**

La nostra concreta partecipazione allo sviluppo del turismo ha portato all'emanazione nel 1990 della legge provinciale del Trentino n. 33/90, divenuta nel 1991 legge nazionale n. 336/91, riuscendo altresì nel 1992 a farla recepire nel Nuovo Codice della Strada. Partecipazione che si è sviluppata anche a livello europeo. Infatti, nel 2005, a sintesi di 11 emendamenti presentati dagli europarlamentari che avevano recepito le nostre istanze, è stato inserito l'articolo 11 nella relazione Luis Queirò (*Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile*) «Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e autocaravan in tutta la comunità». Articolo che fu approvato il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo.

Purtroppo, nonostante siano trascorsi oltre trent'anni da quando è in vigore il Codice della Strada che regola anche la circolazione e sosta delle autocaravan, alcuni personaggi, per ignoranza e/o per interesse personale, sollecitano i sindaci a emanare illegittime limitazioni per la circolazione stradale (circolazione e sosta) delle autocaravan. Al contrario, è rispetto della Legge nonché interesse dei cittadini accogliere la sosta delle autocaravan perché, oltretutto, non necessitano per la loro sosta di cementificazioni e attivano uno sviluppo socioeconomico.

Per contribuire alla conoscenza del Codice della Strada, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, portatrice di interesse collettivo – www.coordinamentocamperisti.it – ricorda continuamente quanto segue.

CIRCOLAZIONE STRADALE E AUTOCARAVAN

- In base all'articolo 185, comma 1 del Codice della Strada nonché è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 ricorda: *"...non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli"*.
- In base all'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada *"la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo"*.

PER CONTRASTARE IL CAMPEGGIO ABUSIVO

Per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati dal Dr. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE 6/2022, <https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/campeggio%20abusivo%20estratto%20Pol%20magazine%206%202022.pdf>.

IGIENE PUBBLICA

È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. 31543/2007 precisa di nuovo che *"...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica"*.

Inoltre, l'allestimento di aree attrezzate e/o parcheggi attrezzati e/o campeggi NON consente di vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan nelle altre parti del territorio. Infatti, in base all'articolo 378, comma 6 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada *"I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito"*.

SICUREZZA PUBBLICA

È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. 31543/2007 ribadisce ancora una volta che *".... inverosimile che il solo veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica"*.

SALVAGUARDIA DELL'INTERESSE PUBBLICO

Nella denegata ipotesi che un Comune adotti provvedimenti che, direttamente o indirettamente, abbiano per effetto quello di vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) per le autocaravan, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, suo malgrado, è costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria con aggravio di oneri, altrimenti evitabili, per l'associazione, per la stessa Pubblica Amministrazione e i suoi cittadini nonché per la macchina della Giustizia.

in CAMPER



luglio-agosto 2022

www.incamper.org

Esemplare gratuito fuori commercio

210

COMUNE DI MANTOVA (MN)

Sbarre anticamper a sorpresa

di Rossella Del Piano

Nel parcheggio gratuito e servito da navetta per il centro storico, in prossimità del lago Inferiore a margine del centro Canoa, hanno installato sbarre che per le autocaravan si alzano solo dopo aver pagato il corrispettivo al totem mentre la sosta rimane gratuita per le autovetture e i veicoli che possono passare sotto le sbarre. Stiamo intervenendo.

Provvediamo a chiarire alcuni aspetti di base che elenco in modo estremamente sintetico. Premesso che:

1. la maleducazione e/o violazione di legge di alcuni non può essere posta alla base di un'ordinanza per limitare e/o impedire la circolazione e sosta alle autocaravan da parte di chi amministra un territorio; quindi, il sindaco che lo fa, viola la legge;
2. i nostri tempestivi interventi sono determinati dal fatto che, alcuni sindaci, proseguono a limitare e/o impedire la circolazione e sosta delle autocaravan (*il documento con elenco dal 2019 in poi, consultabile aprendo <https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/0%20sentenze%20e%20azioni.pdf>*). Altri sono pronti a seguirli se non intervenisse l'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**. Non solo, i nostri interventi sono necessari perchè altri personaggi incitano a emanare ordinanze illegittime per limitare e/o impedire la circolazione e sosta delle autocaravan. Ultimo esempio in ordine di data, il consigliere regionale Mula Francesco, ex-sindaco di Orosei, che ha messo a verbale "... il mondo camper è una associazione così numerosa e così forte, dotata di avvocati, a noi arrivavano le lettere dagli avvocati per dire "attenzione! Questo non lo potete fare, noi ricorriamo!". Eccetera. Avevamo capito una cosa che è importante e che va nella direzione, e noi ringraziamo, della presentazione di questa legge, che un comune per poter vietare il parcheggio, non il transito, di questi mezzi deve essere dotato di area attrezzata per sosta camper, e all'ingresso di quel comune tu ci devi mettere la cartellonistica dove indichi questo comune è dotato di area attrezzata per sosta camper, ed è vietato su tutto il litorale il parcheggio ..."; cioè, prende lo spunto dell'allestimento di un'area attrezzata per vietare con un'ordinanza illegittima la circolazione e sosta alle autocaravan (<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/Sardegna%20Consiglio%20Regionale%20seduta%202008%20estratto.pdf>);



**Mantova:
cosa hanno studiato
per eludere
il Codice della Strada e
creare aggravi di oneri,
altrimenti evitabili, per
l'Associazione Nazionale
Coordinamento
Camperisti,
per lo stesso Comune e
i suoi cittadini nonché
per la macchina
della Giustizia.**

3. i nostri interventi sono sempre diretti alla collaborazione con la Pubblica Amministrazione affinché revochi i provvedimenti illegittimi per evitare aggravii di oneri alla nostra Associazione, a un singolo camperista, alla Pubblica Amministrazione e ai loro cittadini nonché alla macchina della Giustizia;
4. nel caso delle autocaravan, la sosta deve avvenire nel rispetto di quanto previsto prima in modo specifico dalla Legge 336 del 1991, dal Codice della Strada del 1992, dalle direttive Ministeriali, dalle circolari interministeriali, dalle sentenze dei Tribunali compresi negli ultimi anni dai Tribunali Amministrativi Regionali;
5. chi pensa oppure vota per limitare e/o impedire la circolazione e sosta delle autocaravan e/o far installare sbarre che impediscono l'accesso a un parcheggio ove non esistono ostacoli per giustificarne la presenza, NON conosce il Codice della Strada e NON consulta Internet, in cui può trovare, oltre al nostro sito www.coordinamentocamperisti.it; anche altri siti professionali che possono fornire utili informazioni;
6. la sosta notturna equivale alla sosta diurna; pertanto, quando ci scrivono frasi del tipo "nella città si tollera la sosta anche notturna" dimentica che la sosta notturna degli autoveicoli non è una concessione ma un diritto sancito dal Codice della Strada, in particolare riguardo alle autocaravan;
7. l'illegittima installazione di sbarre *anticamper*, in quanto ingiustificata e contraria alla legge, è suscettibile di cagionare un danno erariale e un aggravio di costi a carico dei cittadini;
8. se lo scopo dell'installazione delle sbarre è quello di evitare il campeggio abusivo, è opportuno che si consulti preventivamente le indicazioni raccomandate da anni dalla nostra Associazione (*recentemente confermate dall'articolo pubblicato sulla rivista POL MAGAZINE, rivista dedicata alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione* - https://www.pol-italia.it/wp-content/uploads/2022/04/PolMagazine_anno_II_6.pdf);
9. se lo scopo dell'installazione delle sbarre è quello di evitare una sosta prolungata per la fruizione a rotazione degli stalli di sosta, la stessa va limitata per tutti gli autoveicoli, imponendo l'esposizione di un tagliando di ingresso oppure prevedendo la semplice registrazione della targa nel totem ivi installato;
10. il fatto che vi sia nei pressi di un parcheggio un campeggio, può essere una soluzione per chi desidera campeggiare, ma NON può essere un obbligo (*diretto e/o indiretto*) a fruire del campeggio per chi arriva con un'autocaravan per passare una giornata e vuole parcheggiare come le autovetture, cioè nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada.





Suggeriamo di inviare una mail al sindaco e ai consiglieri comunali:

- a) invitando a far rimuovere tempestivamente le sbarre in modo da porre le basi per lo sviluppo socioeconomico di cui abbiamo veramente bisogno visto che dal 2020 a oggi siamo in STATO DI EMERGENZA;
- b) chiedendo di procedere per lo sviluppo del turismo, scaricando da <https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20fai%20ripartire%20il%20turismo.pdf> la relazione FAR RIPARTIRE IL TURISMO;
- c) confermando che saremmo lieti di contribuire (senza alcun onere per il Comune) sia in sede di incontri tecnici e normativi sia nella predisposizione di itinerari a tema sul territorio con le relative **GRATUITE diffusioni** degli stessi con la **rivista inCAMPER** e/o con la **rivista NUOVE DIREZIONI** e/o nei relativi **siti Internet**.



A seguire, alcuni articoli che evidenziano visioni personali che nulla hanno a che fare con la legge in vigore inerente alla circolazione stradale, in particolare delle autocaravan, regolamentata dal 1991 con la Legge 336, poi inserita nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada, ribadita nelle direttive Ministeriali, nelle circolari interministeriali nonché da continue sentenze dei TAR.

Chi amministra un territorio ha il dovere di non trasformare dette motivazioni in provvedimenti illegittimi che creano aggravii di oneri per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per lo stesso Comune e i suoi cittadini nonché per la macchina della Giustizia. Infatti, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (che opera dal 1985 con una rappresentatività e titolarità dell'interesse collettivo confermate dalle sentenze dei TAR), allorché riceve segnalazione di una discriminazione e/o di limitazioni della circolazione e sosta unicamente per le autocaravan, si attiva come dimostra il recente articolo pubblicato su "Il Tirreno".

MONTE ARGENTARIO

«I camperisti sono legittimati e non sporcano»

MONTE ARGENTARIO. I camperisti non ci stanno. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi riguardo la sosta dei caravan in Panoramica e altre aree, interviene Isabella Coccolo, presidente dell'Associazione nazionale coordinamento camperisti con sede a Firenze.

Che sostiene quanto i camperisti siano invece una risorsa e che, inoltre, stanno attenti alla pulizia e al decoro degli ambienti che frequentano. «Tali interventi – dice Coccolo, ribattendo a quanto sostenuto nelle segnalazioni di un cittadino documentate con delle foto sul Tirreno – attivano odio verso una categoria di utenti della strada che, come in questo caso e come ripetuto in sentenze, non possono essere accusati di sosta selvaggia se effettuata dove le autovetture. Non possono essere accusati per cassonetti stracolmi visto che su 49 milioni di veicoli sono so-

lo 210 mila. Non possono essere accusati di abbandoni di rifiuti fisiologici visto che hanno i gabinetti a bordo. Infatti, il segnalatore scrive di tendisti, furgoni e altro, unendo così tipologie completamente diverse dimostrando ancora una volta una micidiale ignoranza delle leggi in vigore. Il turismo in autocaravan è invece una risorsa socio-economica. L'Associazione nazionale coordinamento camperisti è stata la prima in Europa a regolamentare la circolazione stradale per le autocaravan e, dal 1985 a oggi, sempre in azione per la difesa dell'ambiente».

In sintesi, prosegue Coccolo, «le autocaravan sostano e ripartono, lasciando il territorio come lo avevano trovato. Purtroppo, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni da quando è in vigore il Codice della Strada che regola anche la circolazione e sosta per le auto-



Un camper (F. DI GIACOMO)

caravan, alcuni personaggi, per ignoranza o per interesse personale, sollecitano i sindaci a emanare illegittime limitazioni alla circolazione e sosta per le autocaravan. Al contrario, è rispetto della legge nonché interesse dei cittadini accogliere la sosta delle autocaravan perché, non necessitando per la loro sosta di cementificazioni, attivano uno sviluppo socio-economico».

Sulla circolazione stradale di questo tipo di mezzi, Coccolo puntualizza poi che «non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan da una strada o da un parcheggio e allo stesso tempo consentirle alle autovetture che sono anch'es-

se autoveicoli. In base al codice della strada "la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendimento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo».

E punta anche l'attenzione sull'igiene pubblica «che viene rispettata, così come la sicurezza e la salvaguardia dell'interesse pubblico».

Andrea Capitani

2 novembre 2021

<https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2021/11/02/news/mantova-fa-il-pieno-di-turisti-per-il-ponte-ma-i-camperisti-intasano-i-parcheggi-1.40876142>

Mantova fa il pieno di turisti per il ponte, ma i camperisti intasano i parcheggi

Boom a Palazzo Te che ha registrato 5.700 visitatori in tre giorni. Molti mezzi nell'area di Sparafucile e soste anche a Campo Canoa

MANTOVA. Il meteo non ha aiutato, ma il weekend di Ognissanti passa in archivio come uno dei più movimentati dell'epoca Covid in città. Tra sabato e lunedì molti i turisti venuti a Mantova per trascorrere un fine settimana all'insegna dell'arte e della buona cucina.

Affollata, ma non da tutto esaurito, anche l'area sosta camper di Sparafucile. Tanti mezzi infatti hanno occupato i posti riservati alle auto nel parcheggio del Campo canoa o hanno sostato a Mantova senza pagare, costringendo gli automobilisti a trovare posto altrove.

Come è stato possibile? Presto detto.

Sabato il parcheggio era rimasto aperto per consentire l'accesso ai partecipanti alla gara di mountain bike della domenica; poi le sbarre erano rimaste alzate e molti camperisti l'hanno accolto quasi come un invito a sostare gratis evitando l'area a loro riservata poco più in là.

In giro per la città molte persone, soprattutto domenica, quando il tempo è stato più clemente di ieri e la giornata dedicata alla festa di Halloween ha mobilitato anche i bambini che, si sa, hanno un effetto trainante sui genitori. Si sfregano le mani non solo ristoratori e baristi ma anche gli albergatori e chi, tra i negozianti del centro, ha tenuto aperto nei giorni festivi. In giornate simili, i maggiori punti di attrazione sono gli scrigni d'arte e cultura rappresentati dai palazzi Ducale e Te. I due principali musei hanno registrato lunghe code agli ingressi, soprattutto domenica.

Lunedì i biglietti staccati a Palazzo Te sono stati 1.590 meno rispetto ai due giorni precedenti, ma era prevedibile visto che la giornata di Ognissanti, tradizionalmente, è dedicata a una visita ai cimiteri, per pregare sulle tombe dei propri cari.

Anche Palazzo San Sebastiano è andato bene sul fronte dei visitatori, con 405 biglietti staccati, così come il Famedio, visitato da 221 persone.

Palazzo Ducale dopo i 916 di sabato e i 1.723 biglietti di domenica, lunedì ne ha staccati 1.438.

Complessivamente, nei tre giorni a cavallo tra ottobre e novembre la reggia estiva dei Gonzaga è stata vista da 5.667 persone, (2.344 solo domenica e 1.733 sabato), San Sebastiano da 1.805 (405 lunedì, 738 domenica e 661 sabato) e il Famedio da 1.083 (371 sabato, 491 domenica e 221 lunedì).

Molto soddisfatto il sindaco Mattia Palazzi: «La città – afferma – da agosto ad oggi registra un boom di turisti straordinario, a beneficio di tutte le attività economiche che hanno tenuto aperto».

commenti

3 novembre 2021

Le ricordo che il camper è classificato come una autovettura, il camper può parcheggiare per legge dove vuole, ovviamente seguendo le regole stradali, finiamola di mettere confusione alla gente. Non è obbligatorio andare in una area camper, scrivendo ste cavolate poi chi non sa, appena vede un camper parcheggiato chiama i vigili perché pensa che dobbiamo andare in un parcheggio apposito! **Feders26**

7 novembre 2021

<https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2021/11/07/news/camper-sosta-vietata-al-campo-canoa-ma-ancora-niente-multe-1.40894436>

Camper: sosta vietata al campo canoa ma ancora niente multe

Ordinanza del Comune che non può essere applicata: manca la segnaletica, già acquistata e data in arrivo

MANTOVA. Arriva il weekend e torna il problema dei camper che parcheggiano gratis al campo canoa sottraendo posti alle auto. Come è successo nell'ultimo fine settimana, anche oggi si teme che gli autocaravan lascino libere delle piazzole a pagamento nella vicina area sosta di Sparafucile per prendere d'assalto il campo canoa, dove possono sostare gratuitamente essendo equiparati alle auto, purtroppo spesso occupando più stalli. Il Comune è corso ai ripari emanando, lo scorso 25 ottobre, un'ordinanza che vieta ai camper di sostare al campo canoa, ma ancora non è applicabile perché manca la segnaletica che avvisi il camperista del divieto.

E infatti, domenica scorsa nessuno degli autocaravan scesi nel parcheggio in riva al lago erano stati sanzionati, ragion per cui è da attendersi che oggi la musica possa ripetersi.

L'ordinanza era stata emanata dalla Polizia locale su indicazione del settore lavori pubblici che aveva lamentato i danni arrecati alla pavimentazione del parcheggio dalle manovre di veicoli di peso superiore a quello delle auto. Subito la Polizia locale ha acquistato la relativa segnaletica, ma prima che l'ordine venga soddisfatto serve tempo. Questo non depone a favore di un utilizzo a pieno regime dell'area sosta di Sparafucile. Michele Chiodarelli, presidente di Aster che gestisce sia l'area sosta camper che il parcheggio per le auto, allarga le braccia: «Finché non saranno in vigore i divieti noi non possiamo farci nulla. Non possiamo mettere una sbarra all'ingresso perché deve passare il bus navetta che garantisce i collegamenti con il centro città e l'altro parcheggio di piazzale Montelungo; non possiamo mettere un nostro addetto a controllare l'ingresso dei camper per tutto il giorno. Abbiamo messo qualche cartello di divieto, ma noi non possiamo sanzionare».

L'assessore alla Polizia locale Iacopo Rebecchi difende Mantova, «città accogliente nei confronti dei camperisti vista l'area sosta predisposta, conosciuta e apprezzata in Italia e in Europa». E spiega perché il campo canoa non possa ospitare i camper: «Ci sono due limiti: uno strutturale, in quanto non essendo asfaltato per prescrizioni ambientali, è nel Parco del Mincio, la maggior parte degli stalli di sosta non può ospitare mezzi pesanti come i camper. L'altro limite è funzionale in quanto è un parcheggio scambiatore nato per ridurre il traffico in città. La presenza dei numerosissimi camper nel weekend che parcheggiano spesso di traverso occupando 3-4 posti per più giorni ne limita considerevolmente la capienza e la sua funzione». E annuncia: «Individeremo nell'area nuova del campo canoa degli stalli in cui possano parcheggiare anche i camper». Articolo di Sandro Mortari

commenti

8 novembre 2021

Ribadisco come stranamente e finalmente, viene scritto chiaro, che i camper sono equiparati a autovetture. Ora esce fuori il problema stranamente del peso, i camper non superano le 3,5 t, ci sono SUV praticamente con lo stesso peso. I mezzi commerciali sono identici, se vi rode il c.... perché uno ha un camper, ditelo chiaramente, si farà come Ravenna e perderete tutto il turismo dei camperisti. Ovviamente esiste la pecora nera, ma si punisce quella non un'intera categoria, in ultimo soldi buttati per cartelli, ormai tutti i tribunali stanno annullando sentenze e oltretutto accusano i comuni di sperpero di denaro pubblico. Vigè sempre il discorso che se vieti a un camper la sosta, allora la devi vietare anche per la autovettura ... [Feders26](#)

14 Aprile 2022

*Area Camper Sparafucile, la giunta fissa la tariffa: 30 euro al giorno - Mantovauno.it***Area Camper Sparafucile, la giunta fissa la tariffa: 30 euro al giorno**

MANTOVA – **È stata aggiornata la tariffa di accesso e sosta nell'area per camper e autocaravan di Sparafucile.** Lo ha deciso la Giunta comunale nei giorni scorsi, fissando il **costo giornaliero a 30 euro.** L'applicazione della nuova tariffa sarà a cura della società **Aster** che ha la gestione dell'area. Le motivazioni che hanno portato all'adeguamento della tariffa attengono **all'incremento dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti** secchi prodotti dai fruitori dell'area sosta, nonché ai considerevoli investimenti stanziati per interventi straordinari che hanno migliorato i servizi dell'area camper di Sparafucile. Si tratta di interventi che permetteranno di offrire un miglior servizio e una maggiore fruibilità dell'area camper di Sparafucile, incentivando l'uso del servizio di trasporto pubblico locale come quello presente all'attiguo Campo Canoa che collega con navette gratuite al centro città al Te, e altre proposte di mobilità sostenibile a basso impatto ambientale, il Bike Sharing che mette a disposizione una flotta di biciclette elettriche e a pedalata assistita. **L'area di sosta di Sparafucile riservata ai camper è stata infatti recentemente qualificata prevedendo un nuovo ingresso separato dall'uscita.** In passato infatti molti camperisti avevano lamentato la difficoltà di manovra conseguente all'unicità di ingresso/uscita. Con l'occasione sono state sostituite le sbarre di accesso e la cassa automatica. "Mantova è una città amica del turismo con i camper – ha commentato l'assessore **Iacopo Rebecchi** –. Abbiamo migliorato una delle più belle aree soste attrezzate del nord Italia e messo a disposizione **nuovi posti con tariffa iper agevolata.** Entrambe le aree sono vicine alla fermata del bus navetta gratuito ed alla ciclabile per la città". **Nell'area di parcheggio sono inoltre stati potenziati i servizi offerti che complessivamente risultano essere:** – camper service (disattivato con temperature inferiori allo 0°) – colonnine con erogazione acqua e energia elettrica (1 Kw per presa/220 A) – servizi igienici e docce riscaldate (accessibili esclusivamente tramite il ticket di ingresso) – illuminazione notturna – videosorveglianza – raccolta rifiuti differenziata – servizio quotidiano e gratuito di navetta per il centro città con collegamento diretto attraverso il sottopasso ciclo-pedonale di via Legnago con i parcheggi Te e Campo Canoa. La navetta prevede una doppia partenza sia dal Parcheggio Te che da Campo Canoa a partire dalle 7 da lunedì a venerdì, con corse ogni 12 minuti sino alle 18.48 e corse ogni 18 minuti fino al termine del servizio: ultima corsa alle 21,13 da Campo Canoa. Nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi la partenza della navetta è prevista per le 9 e prosegue sino all'ultima partenza alle 21.07 da Campo Canoa, con corse ogni 12 minuti. – animali ammessi – servizi disabili (carrozzina n. 2 posti riservati) – collegamento pista ciclabile – possibilità noleggio bici (Campo Canoa) È in fase di attivazione il servizio wi-fi. È in fase di potenziamento la segnaletica turistica. **È prevista una tariffa unica giornaliera pari ad € 30, comprensiva di tutti i servizi sopra riportati.**

Area Boninsegna È disponibile nelle adiacenze un'area di sosta con 60 posti a pagamento con parcometro, tariffa giornaliera di 5 euro. L'area è posta sul medesimo lato della strada nei pressi del distributore "Constantin", in strada Ghisiolo, a circa 300 metri in direzione Mantova, provenendo dalla rotatoria di località Boccabusa Favorita. Gli utilizzatori di questa area possono avvalersi del servizio camper service accedendo all'area sosta di Sparafucile con una ulteriore somma di 5 euro.

Date: mar 17 mag 2022, 13:44

To: <web@coordinamentocamperisti.it>

Da: roberto <.....@gmail.com>

Subject: **segnalazione prezzi da urlò**

Mi sono recato all'area sosta camper Sparafucile di Mantova e i prezzi da 20 euro passati a 30 euro giornalieri. Ulteriore problema: dopo 2,30 ore di sosta mi sono trovato da pagare la bellezza di 24 euro! Se rimanessi un mese spenderei più di un affitto di appartamento.

Roberto

in CAMPER



209

maggio-giugno 2022



Una delle due segnaletiche verticali in via Cimabue a Roccafranca

COMUNE DI ROCCAFRANCA (BS)

Rimossi i due divieti *anticamper*

di Isabella Cocolo

Una camperista aveva parcheggiato la propria autocaravan vicino alla sua abitazione.

Dopo qualche giorno trovava a fianco del suo veicolo una nuova segnaletica stradale verticale che ne vietava la sosta.

In quanto tesserata all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la signora chiedeva un intervento per difendere il suo diritto a sostare nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, dopo diverse telefonate e acquisite le documentazioni fotografiche, inviava due istanze, al Comune.

Il 10 febbraio 2022 l'associata inviava la seguente mail.

Inviato: giovedì 10 febbraio 2022 18:01

Da: *omissis per la privacy*

Sono la signora ... *omissis per la privacy* ... volevo comunicarvi che il segnale all'inizio della via Cimabue di divieto del camper è stato rimosso penso ieri mattina.

Anche l'altro segnale che avevano esposto nella via parallela è stato rimosso.

Grazie e Distinti saluti.

Roccafranca è un altro Comune che, dopo la corrispondenza con l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha compreso di aver istituito illegittime limitazioni per la circolazione e sosta delle autocaravan e, in autotutela, ha revocato d'ufficio il provvedimento e rimosso i segnali stradali.

COSTERMANO SUL GARDA (VR)

Rimozione delle sbarre e del divieto di transito per le autocaravan nel parcheggio del Parco dell'amicizia dei popoli

di Angelo Siri



In data 15 novembre 2021 in risposta alla nota n. 14828 dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il sindaco di Costermano sul Garda precisava:

"... posizionamento all'ingresso ed uscita del parcheggio pubblico del Parco dell'Amicizia dei Popoli di Numero due barriere limitatrici in altezza, si comunica che l'amministrazione comunale ha deciso di consentire l'accesso ai soli autoveicoli di persone o famiglie che si recano in visita al parco, e non ai camion e camper, successivamente ad episodi di nudismo e altro (si allega foto), sgradevoli ed inammissibili, che si sono presentati proprio nell'area di parcheggio da parte di camperisti in sosta. Essendo tale parco frequentato da molti bambini e famiglie non è di certo possibile tollerare, né consentire atti contrari alla pubblica decenza"

Ovviamente, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiedeva l'accesso agli atti e, non ricevendoli, inviava diffide ad adempiere alla trasparenza.

Finalmente, il 7 marzo 2022, con nota prot. n. 3221, il Sindaco ci comunicava l'avvenuta rimozione delle sbarre altimetriche e dei divieti di transito per altezza nel parcheggio del Parco dell'amicizia dei popoli a prova della loro illegittima installazione.



Uno dei due portali del Comune di Costermano sul Garda

Tali indebite installazioni hanno recato pregiudizio non soltanto ai camperisti, lesi nella loro immagine e libertà di circolazione, ma anche alla stessa Amministrazione che risulta aver impegnato una spesa di almeno 10.467,60 euro di cui 3.904,00 euro per la realizzazione di basamenti (determinazione n. 365 del 17 agosto 2021), 4.026,00 euro per la fornitura delle sbarre (determinazione n. 242 del 3 giugno 2021) e 2.537,60 euro per prestazioni professionali propedeutiche all'installazione (determinazione n. 290 del 30 giugno 2021) cui si aggiungono le verosimili spese per l'acquisto dei segnali di divieto di transito, per la rimozione, per il trasporto nonché per la conservazione o lo smaltimento. L'eventuale liquidazione, anche parziale, di tali somme – impegnate in assenza del provvedimento di disciplina della circolazione che avrebbe dovuto legittimare l'installazione – configurerebbe un danno economico rilevante che non può restare a carico della collettività. In mancanza dell'intervento del Sindaco, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, riservata ogni ulteriore iniziativa, sarà costretta a esporre i fatti alla competente Procura della Corte dei Conti.



Il parcheggio senza portali nel Comune di Costermano sul Garda



COMUNE DI ZONE (BS)

Disposta la rimozione dei segnali di divieto di fermata alle autocaravan

di Rossella Del Piano

In data 11 gennaio 2022 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interveniva nei confronti del Comune di Zone (BS) perché era stata informata della presenza di segnaletiche stradali verticali che vietavano la fermata per le autocaravan nei parcheggi

in via Aldo Moro, piazza Vadur.

In data 16 febbraio 2022, a seguito delle istanze inviate l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, nella visione di autotutela d'ufficio, comunicava la rimozione di dette segnaletiche.





Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)
Tel. 030.9870913 – Fax 030.9880167
E-mail: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

Zone, 16/02/2022

Oggetto: Riscontro vs pec protocollo 593/IX/02 del 15/02/2022

Con la presente siamo a comunicarVi la possibilità di fermata delle autocaravan nei parcheggi di Via Aldo Moro (meglio identificati come "Piazza Vadur"). I segnali sono stati rimossi.

Cordiali saluti

Il Sindaco
Marco Antonio Zatti



COMUNE DI RABBI (TN)

L'ordinanza *anticamper* annullata e l'amministrazione comunale condannata a pagare le spese legali

di Angelo Siri

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento (T.R.G.A. Trento) ha accolto l'impugnativa proposta dagli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, annullando l'ordinanza del Comune di Rabbi n. 60 del 02 luglio 2021 e condannando il Comune al pagamento delle spese legali.

Un'altra sentenza che ha dichiarato illegittimo il divieto di sosta per le autocaravan finalizzato a impedire il campeggio, in violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada e ha censurato l'ordinanza del Sindaco di Rabbi in quanto carente dei presupposti di contingibilità e urgenza nonché priva di istruttoria. Un fatto annunciato dopo che già con ordinanza n. 28/2020 il Sindaco di Rabbi aveva imposto limitazioni per le autocaravan, poi revocate a seguito di un ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la quale, in prima battuta, nell'ottica di collaborazione, aveva rinunciato alle spese.

L'ostinazione del Sindaco Lorenzo Cicolini, oltre al danno all'immagine, è costata ai cittadini di Rabbi migliaia di euro per la fornitura dei segnali illegittimi, ora da rimuovere e per il pagamento delle spese del processo: risorse che potevano essere evitate e investite a beneficio della collettività. Non solo: detta ostinazione ha creato oneri anche alla macchina della giustizia, rallentandone l'azione.

LA VICENDA

Con ordinanza n. 28 del 10.8.2020, il Sindaco di Rabbi istituiva il divieto di sosta permanente per le autocaravan su tutto il territorio.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava l'ente a revocare d'ufficio l'ordinanza in autotutela ma il Comune rigettava l'istanza. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti era quindi costretta a impugnare l'ordinanza n. 28/2020 al T.R.G.A. di Trento e solo a questo punto il Comune accettava di revocare l'ordinanza. In una positiva ottica di collaborazione l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti rinunciava alle spese sostenute per questa prima impugnativa. Nonostante tale precedente,



con ordinanza n. 60 del 2 luglio 2021 il Sindaco di Rabbi ha nuovamente istituito il divieto di sosta alle autocaravan così da costringere per la seconda volta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a una nuova impugnativa davanti al giudice.

I MOTIVI

Con il ricorso gli avvocati dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti proponevano l'impugnazione basata sui seguenti motivi:

- 1) violazione dell'articolo 54 del TUEL;
- 2) violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada;
- 3) violazione degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada;
- 4) difetto di istruttoria;
- 5) eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza e inosservanza di direttive.

Gli avvocati evidenziavano l'insussistenza dei presupposti di contingibilità e di urgenza; la violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada per non avere l'ordinanza considerato la distinzione tra sosta e campeggio; l'assenza dei motivi che giustificassero un divieto di sosta ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada; il difetto dell'istruttoria che avrebbe dovuto basare il



provvedimento e l'eccesso di potere con particolare riguardo alla violazione delle direttive in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Il Comune si costituiva in giudizio difendendo la bontà del proprio operato.

Gli avvocati replicavano alle difese del Comune evidenziando l'uso distorto del potere da parte del Sindaco; l'inconferenza della giurisprudenza citata dalla controparte; l'inammissibile integrazione postuma della motivazione e l'insistenza nelle censure già proposte.

LA SENTENZA

Con sentenza n. 52/2022, depositata il 4 marzo 2022, il T.R.G.A. di Trento, ha condiviso i motivi d'impugnazione sollevati dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti annullando l'ordinanza in quanto illegittima. Una sentenza di 26 pagine, una vera lezione sul diritto, quindi, utile a tutti i sindaci. Infatti, in estrema sintesi, il Giudice Amministrativo ha ritenuto *"innanzi-tutto fondati il primo ed il quarto motivo di ricorso nella parte in cui viene dedotto che la motivazione dell'impugnata ordinanza «non dà contezza» dell'istruttoria in base alla quale il Sindaco di Rabbi ha ritenuto di dover adottare un provvedimento extra ordinem"* precisando che *"non è consentita l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento stesso mediante le memorie prodotte in giudizio dell'Amministrazione"* ed evidenziando come l'impugnata ordinanza *"non risulta supportata da un'adeguata motivazione"*. Inoltre ha riconosciuto *"fondate le censure con le quali l'Associazione ricorrente deduce che... l'impugnata ordinanza non tiene conto della distinzione tra la sosta...ed il campeggio... né dell'equiparazione delle auto-caravan agli altri autoveicoli, sancita dall'art. 185, comma 1, del codice della strada"* sottolineando altresì come *"la disposizione dell'art. 54 del codice della strada, a differenza di quanto affermato dall'Amministrazione resistente nelle proprie difese, non consente di distinguere le auto-caravan dalle altre categorie di autoveicoli"*. Infine, ha attestato che *"il Sindaco di Rabbi, promiscuamente accomunando il*

divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l'art. 185 del codice della strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto-caravan".

LE SPESE

In forza della sentenza il Comune di Rabbi è obbligato a rimuovere i segnali di divieto di sosta dalle ore 20,00 alle ore 6,00 per le autocaravan su tutto il territorio comunale nonché a pagare le spese legali pari a circa 3.000,00 euro che si sommano ai costi di fornitura, installazione e agli eventuali costi di rimozione dei segnali. Attendiamo di sapere dal Sindaco Lorenzo Cicolini se intenderà sostenere personalmente tali spese o se le ripartirà fra tutti coloro che l'hanno coadiuvato a perseverare nell'adottare una seconda ordinanza palesemente illegittima.

CONCLUSIONI


Confidiamo che detta lezione di diritto induca ogni sindaco a evitare di emanare un'ordinanza con limitazioni solo alla circolazione e sosta per le autocaravan, che, come tale, essendo trascorsi oltre 30 anni dalla emanazione del Codice della Strada e in presenza di una giurisprudenza continua, è da ritenersi passibile anche di denuncia alla Procura della Corte dei Conti al fine di verificare l'eventuale danno erariale.

LE AZIONI IN CORSO

Le sentenze conseguite e le azioni in corso per porre un freno ai pubblici amministratori intenzionati a limitare illegittimamente la circolazione delle autocaravan, comportano enormi spese e un impegno che dura anni. Ciò è reso possibile solo grazie ai contributi inviati dai camperisti iscritti all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (unica dal 1985 a oggi a tutelare il diritto alla circolazione e sosta per le autocaravan), a chi si impegna a far associare i camperisti che conoscono e/o incontrano e al lavoro volontario dei collaboratori.

ESTRATTO SENTENZA

24/02/2022



N. 00052/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2021, proposto dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Rabbi, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Rabbi n. 60 del 2 luglio 2021, con la quale è stato istituito il divieto di sosta per le auto-caravan su tutto il territorio comunale dalle ore 20.00 alle ore 06.00;

10. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Rabbi.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 104 del 2021, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Sindaco del Comune di Rabbi n. 60 del 2 luglio 2021.

Condanna il Comune di Rabbi al pagamento, in favore dell'Associazione ricorrente, delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

COMUNE DI VALGRISENCHÉ (AO)

Una vittoria per ripristinare il diritto alla circolazione e sosta per le autocaravan

di Angelo Siri

Un'altra sentenza di un TAR che accoglie un nostro ricorso contro ordinanze *anticamper*, aggiungendosi così alle altre già conseguite. A seguire il testo originale.

Infatti, con sentenza n. 12/2022 del 14.02.2022 il TAR della Valle D'Aosta ha accolto il ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, annullando l'ordinanza del Comune di Valgrisenche (AO) che impediva la sosta alle autocaravan.

Dopo il rifiuto del Sindaco a revocare l'ordinanza attivando l'autotutela d'ufficio (a seguire la lettera in originale), la soddisfazione per la sentenza – che resta per l'annullamento dell'ordinanza – è stata attenuata, se non frustrata quando il TAR ha ritenuto, senza una vera motivazione, di compensare le spese di lite. Fermo restando l'obbligo per il Comune di rimborsare 650,00 euro quale importo del contributo unificato (tributo da pagare allo Stato per intraprendere la lite) i giudici non hanno riconosciuto il rimborso degli onorari di avvocato. In tal modo i giudici hanno, di fatto, premiato un sindaco che ha emanato un provvedimento in violazione di legge, ha rifiutato di esercitare l'autotutela e ha penalizzato cittadini intervenuti tramite l'associazione di categoria a tutela dei propri diritti.

Ecco l'ennesimo esempio di una giustizia che penalizza chi ha necessità di far valere un diritto, confermando che in Italia per ottenere tutela giurisdizionale occorre avere tanta salute, tanto tempo visto che in alcuni casi la sentenza arriva dopo anni, trovare professionisti preparati, avere migliaia di euro (il solo contributo unificato è di 650,00 euro) quanto meno per anticipare le proprie spese se non per sopportarle interamente anche quando si ha ragione.

Ovviamente è in preparazione l'appello al Consiglio di Stato per modificare la parte della sentenza che prevede la compensazione delle spese sia perché in violazione di legge sia perché il Sindaco ha rifiutato di revocare l'ordinanza *anticamper* nonostante comportasse oneri a carico della Pubblica Amministrazione e dei cittadini e che potevano e dovevano essere evitati.

La lotta per una vera Giustizia continua ma per tutelare i diritti della categoria è essenziale che il singolo associato informi gli altri camperisti affinché questi



comprendano che la loro adesione all'Associazione può **fare la differenza** perché:

- ✓ i risultati che abbiamo conseguito dal 1985 a oggi, grazie agli associati, sono continui e verificabili nel sito www.coordinamentocamperisti.it e, soprattutto, perché quando un camperista ha un problema siamo gli unici ai quali si può rivolgere, ricevendo risposte esaustive e/o attivando azioni concrete in difesa dei suoi diritti;
- ✓ la quota annua per associarsi è **di soli 20 euro** come **SOCIO GREEN** oppure **di soli 35 euro** come **SOCIO COLLEZIONISTA**.

IL SINDACO CHE RESPINGE L'AUTOTUTELA D'UFFICIO

LETTERA
pag. 1 di 2

COMUNE DI VALGRISENCHÉ - Prot 0003748 del 31/08/2021 Tit 3 Cl Fasc

Comune di **VALGRISENCHÉ**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



Commune de **VALGRISENCHÉ**

REGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

Sede: Frazione Capoluogo n. 9 - 11010 Valgrisenche	Cod. Fisc. e partita iva: 00101190072	ccp 11893112	tel.: (0165) 97105 - fax (0165) 97186
Email: info@comune.valgrisenche.ao.it	Pec: protocollo@pec.comune.valgrisenche.ao.it		

Prot. n. 3748

Valgrisenche, lì 31.08.2021

SPETT.LE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO CAMPERISTI
Via di San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Istanza per la revoca in autotutela dell'ordinanza n. 23/2021 nella parte in cui dispone il divieto di sosta alle autocaravan sul territorio comunale.

In riscontro Vs. nota del 18 agosto, pervenuta in data 18 agosto 2021, acquisita al prot. n. 0003602, di pari oggetto, si premette quanto segue:

- Il Comune di Valgrisenche ha da sempre favorito il turismo itinerante all'aperto, realizzando, a tal fine, un'area attrezzata inerbita riservata alla sosta delle autocaravan, dotata di tutti i servizi tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;
- Quanto sopra è stato realizzato al fine di assicurare un incremento delle presenze turistiche sul territorio, attraverso un accorto e rispettoso utilizzo dello stesso, nonché migliorare l'esperienza del soggiorno di coloro che utilizzano i "camper";
- Di frequente, soprattutto durante il periodo estivo, si assiste all'insediamento, senza autorizzazione, sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli diversi, caravan, autocaravan, tende e similari adibiti a dimora;
- spesso vengono utilizzati camper o veicoli similari adibiti a dimora rimanendo in sosta per più giorni consecutivi esercitando la fattispecie di campeggio abusivo;
- tali insediamenti avvengono, oltretutto, non di rado avvengono in zone potenzialmente interessate da inondazioni, frane, colate detritiche e caduta massi con conseguente grave pericolo per le persone in questione;
- l'ordinanza di cui all'oggetto è stata emessa in seguito a ripetuti episodi incresciosi di scarico delle cassette wc in prossimità di argini dei ruscelli in aree di assoluto pregio ambientale.

Evidenziate le premesse di cui sopra, ritenute comunque importanti, ed esaminando poi nel merito le contestazioni effettuate dalla S.V. si precisa quanto segue:

- Per quanto attiene gli orientamenti della giurisprudenza in punto di limitazioni disposte dai Comuni alla sosta degli autocaravan, si evidenzia che essa non ha assunto una posizione univoca ma che, nella maggior parte delle pronunce, ha scrutinato positivamente le ragioni delle Amministrazioni pubbliche. Ad esempio, nel dettaglio, la Corte di Cassazione in una sentenza avente ad oggetto la legittimità di un'ordinanza adottata dal Sindaco di Bolzano, la quale aveva istituito un divieto di sosta permanente su tutte le vie e piazze del territorio comunale al fine di *"liberare i posti macchina destinati alla sosta di autovetture e di dare così la possibilità di parcheggio ai veicoli che partecipano alla circolazione"*, ha rigettato le doglianze di un proprietario di autocaravan affermando che il fatto che le autocaravan siano state equiparate agli altri autoveicoli *"non impone l'adozione di una disciplina uniforme della circolazione stradale, e in particolare della sosta"* (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 13 gennaio 1995, n. 396). Il medesimo principio di diritto è stato poi enunciato con riferimento all'ordinanza sindacale con cui il Sindaco del Comune di Orosei (Nuoro) aveva vietato la sosta in una località marittima (cfr. Cass. Civ., sez. VI, sent. 28 agosto 2001, n. 11278);
- Con riferimento poi alle autocaravan, la linea di confine tra i concetti di "sosta" e "campeggio" appare sottile e non facilmente delineabile. A tal fine allo scopo di delineare quali attività siano da ricomprendersi nel concetto di "campeggio", si riporta quanto enunciato nella sentenza avente ad oggetto la legittimità di un provvedimento emanato dal Sindaco del Comune di La Maddalena (Sassari) che ha stabilito che l'attività di campeggio si concretizza anche con il "vivere" nel veicolo in sosta, a prescindere dalla presenza o meno di ingombri sul suolo stradale (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 6 marzo 1992, n. 2718). L'attività di campeggio, secondo tale sentenza, si concretizza quindi anche con il solo "vivere" nel veicolo e comunque con l'adibirlo a luogo in cui espletare le ordinarie esigenze di vita quotidiana, a prescindere dalla presenza o meno di ingombri o scarichi sul suolo stradale, come enunciato dall'art. 185 c.d.s. in relazione alla sosta. Pertanto secondo la giurisprudenza della Cassazione, si concreta attività di campeggio la vita prolungata in attendamenti o "baraccamenti", che possono consistere anche in veicoli funzionalmente destinati ad alloggio temporaneo come le autocaravan o le roulotte;

Alla luce di tutto quanto sopra espresso si ritiene di aver fornito le motivazioni che hanno spinto lo scrivente ad emettere l'ordinanza sindacale n. 23/2021, si ribadisce la validità delle medesime ritenendo, per quanto di competenza, esaurito l'argomento in questione ma dichiarandosi altresì pronto, se del caso, a far valere le proprie ragioni nelle sedi che la S.V. riterrà opportune.

Distinti saluti.

IL SINDACO
VIERIN ALINE



Firmato digitalmente da:
VIERIN ALINE
Firmato il 31/08/2021 16:29
Seriale Certificato: 20241907
Valido dal 01/10/2020 al 01/10/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

N. 00045/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00012/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2021, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Viganò,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Valgrisenche, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Valgrisenche n. 23/2021 del 04.08.2021 nella parte in
cui istituisce il divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 22.00 alle ore 06.00 su
tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Carlo Buonauro e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

N. 00045/2021 REG.RIC.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone in fatto la ricorrente, maggiore associazione italiana rappresentativa degli utenti in autocaravan, di agire per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Valgrisenche n. 23 del 04.08.2021 nella parte in cui istituisce un divieto di sosta agli autocaravan dalle ore 22 alle 6 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate.

L'ordinanza, adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 267/2000, adduce motivi di carattere igienico sanitario, sicurezza pubblica e decoro urbano.

Avverso il provvedimento la ricorrente propone l'odierno deducendo l'illegittimità della statuizione per violazione dell'art. 54 D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 2 D.M. 5.8.2008, violazione dell'art. 185 del codice della strada, violazione del d.lgs 285/92 nonché eccesso di potere.

Sebbene regolarmente intimato, non si è costituito il Comune di Valgrisenche.

All'udienza dell'8 febbraio 2022, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono, con conseguente annullamento dell'atto impugnato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

In via preliminare, il Collegio rileva che l'Associazione ricorrente è portatrice di un interesse collettivo tutelabile in giudizio, sussistendo la sua rappresentatività rispetto all'interesse rilevante nella controversia, avuto riguardo allo statuto depositato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3507).

Sempre preliminarmente ed ai fini della corretta perimetrazione del thema decidendum, occorre precisare che l'ordinanza impugnata, ancorché in una forma non limpidissima, esprime e risulta poi concretamente applicata in una duplice ed autonoma portata precettiva: per un verso, statuisce il divieto di sosta agli autocaravan dalle ore 22 alle 6 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate e, per altro verso, il divieto di campeggio irregolare in aree non a tal fine

N. 00045/2021 REG.RIC.

attrezzate con riguardo ad ogni tipologia di automezzo e di altra forma di bivacco e baraccamento.

Orbene, con riguardo al primo profilo (in relazione al quale, peraltro, si concentra l'assetto impugnatorio della ricorrente), appaiono con evidenza fondate le censure sviluppate in sede ricorsuale.

Ed, invero, con il primo motivo l'interessata denuncia l'errata applicazione dell'art. 54 del d.lgs 267/2000 (T.U.E.L.) fatta dall'amministrazione comunale trattandosi di una norma che mira a tutelare la cittadinanza dai pericoli alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica; invero, è nell'art. 50 del medesimo Testo unico che va ravvisato il potere del sindaco di adottare ordinanze in materia sanitaria: ai sensi dell'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 sussiste il potere in capo al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Sul punto, l'amministrazione, proprio per l'autonomia di tale prima forma di statuizione del divieto, non ha debitamente motivato circa la sussistenza di un pericolo di danno grave ed imminente tale da non poter essere diversamente affrontato con gli ordinari mezzi amministrativi, risultando viceversa le ragioni di igiene e vivibilità urbana logicamente connesse alle (sole) improprie ed abusive forme di campeggio, anche in forma raggruppata.

Ne deriva che, non venendo in considerazione nel caso in esame ed in parte gli stringenti presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza ad opera del Sindaco, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza avversata nella parte in cui dispone un generalizzato divieto di sosta agli autocaravan dalle ore 22 alle 6 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate.

Del resto è altresì evidente come, promiscuamente accomunando tale divieto di sosta con quello di campeggio abusivo, il provvedimento si pone altresì in frontale contrasto con la disciplina dell'art. 185 del codice della strada che sanzionano in

N. 00045/2021 REG.RIC.

maniera differente e specifica l'occupazione della sede stradale e lo scarico di rifiuti, residui e acque su strada. In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi e per gli effetti illustrati. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone un generalizzato divieto di sosta agli autocaravan dalle ore 22 alle 6 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO

N. 00045/2021 REG.RIC.

COMUNE DI MASSA

Disapplicata l'ordinanza *anticamper* che ha creato oneri ingiusti a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione

di Angelo Siri

Con sentenza n. 238/2020 depositata il 22 febbraio 2022, il Giudice di pace di Massa ha accolto il ricorso presentato dall'Avvocata Assunta Brunetti per l'annullamento di un verbale emesso a carico di un proprietario di autocaravan sanzionato per violazione del divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2 metri istituito con ordinanza dirigenziale n. 383 del 17 luglio 2018.

Il Giudice ha fatto proprie tutte le argomentazioni del ricorrente disapplicando l'ordinanza istitutiva del divieto in quanto illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere ed evidenziando la scorrettezza dell'ente locale

che negli anni reitera sistematicamente il divieto creando oneri ingiusti a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione.

Ciò nonostante, ancora una volta, giustizia non è stata fatta sia per i tempi del processo sia per l'entità delle spese legali liquidate.

Il Comune è stato condannato per la modica cifra di 100 euro oltre rimborso del contributo unificato.

Un'offesa all'operato del legale che ha patrocinato il ricorrente e, più in generale, per l'intera categoria di coloro che operano nel settore della giustizia.

SENTENZA
pag. 1 di 6

Repert. N°

Cron. N° 239/2022



GIUDICE DI PACE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Avv. Alfredo Bassioni, Giudice di Pace di Massa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta il 16.10.2018, al n. 819/2018 di R.G., promossa da:

M. [redacted] c.f. P. [redacted] residente a [redacted] 81, rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Brunetti ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Firenze in via San Niccolò 21

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI MASSA (c.f. 00181760455) in persona del Sindaco p.t. con sede a Massa in via Porta Fabbrica 1

RESISTENTE

Oggetto. Opposizione a sanzione amministrativa

Data di assegnazione a sentenza: 15.07.2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il verbale opposto merita l'annullamento poiché emesso sulla base di un provvedimento illegittimo che, come tale, non può essere applicato ex artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E.

Trattasi dell'ordinanza dirigenziale n. 383 del 17 luglio 2018 con la quale il Comune di Massa istituiva il divieto di transito e sosta con rimozione coatta ai veicoli di altezza superiore a 2 m *“nel tratto del Lungomare di Ponente compreso tra Via Casola e Via Istriana, nonché lungo Via Casola, Via Casone a Mare, Via Tornabuoni e Via Istriana (Via Don Carlo Gnocchi) dalla intersezione con Via delle Pinete procedendo verso mare”* (doc. 5).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto più volte nei confronti del divieto di transito per altezza in via Casola intimando al Comune di Massa la rimozione. Tra le varie si cita la nota prot. n. 56401 del 2 luglio 2010 e la nota prot. n. 583 del 29 gennaio 2013 (docc. 6-7).

Con determinazione n. 780 del 28.2.2013 lo stesso Comune di Massa revocava la determinazione n. 3205/2010 istitutiva del divieto di transito per altezza in via Casola e permetteva l'accesso e la sosta alle autocaravan nel parcheggio esistente nella stessa strada (docc. 8, 9).

Con ordinanza n. 383/2018 il Comune di Massa istituiva – per l'ennesima volta – la limitazione al transito alla sosta per altezza in via Casola (cfr. doc. 5).

Appare evidente come negli anni il Comune di Massa abbia emesso, revocato e rimesso gli stessi provvedimenti soprattutto al fine di limitare la circolazione delle autocaravan, inducendo in confusione gli utenti e aggirando i provvedimenti del Ministero.

L'ordinanza del Comune di Massa n. 383/2018 è illegittima per violazione degli obblighi di istruttoria e di motivazione prescritti dall'art. 5, co. 3 del codice della strada in base al quale i provvedimenti per regolamentare la circolazione devono essere emessi dagli enti proprietari attraverso *«ordinanze motivate»*.

Tale disposizione normativa costituisce una specifica e concreta applicazione del principio generale dell'attività amministrativa sancito dall'art. 3 legge n. 241/90 in base al quale *“Ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

Sul punto, con nota prot. 381/2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che gli enti proprietari delle strade devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze in base alle risultanze dell'istruttoria *“mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale ... e il provvedimento in concreto adottato”* (doc. 11, pag. 2).

Il Ministero ha altresì precisato che *“l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione “ordinanze motivate” richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria”* (doc. 11, pag. 2).

Le motivazioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ordinanza del Comune di Massa n. 383/2018 non giustificano il divieto di transito e sosta per altezza.

L'ordinanza richiama gli artt. 6 e 7 c.d.s. e, in particolare, il potere *“di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti”* con possibilità di *“limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”*.

Il provvedimento menziona genericamente *“un notevole afflusso di veicoli soprattutto durante il periodo estivo ed in occasione dei ponti di primavera ed autunno”* nei viali del Lungomare.

L'ente proprietario della strada ha ritenuto altresì che i veicoli responsabili degli intensi flussi di traffico in alcuni periodi dell'anno, *“per caratteristiche costruttive e dimensioni, con particolare riferimento all'altezza”* impediscano o riducano notevolmente *“la visuale del mare determinando l'impossibilità di fruire delle bellezze naturali della zona”* e *“...la visuale di edifici posti sotto la tutela della Soprintendenza dei beni Ambientali”*.

Invero non c'è logica correlazione tra un divieto di transito per altezza e le esigenze di prevenzione degli inquinamenti o di tutela del patrimonio artistico, ambientale o naturale.

Inoltre, allo stato, le presunte esigenze ex art. 7 co. 1 lett. b) c.d.s. non risultano accertate né motivate.

Non vi è prova che la limitazione sia stata adottata conformemente alle direttive impartite dai competenti Ministeri come previsto dalla stessa norma.

Il provvedimento non contiene alcun riferimento ad attività istruttorie che l'ente proprietario della strada avrebbe dovuto espletare preventivamente all'adozione dell'ordinanza.

Il divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 m istituito dal Comune di Massa con ordinanza n. 383/2018 si pone in contrasto con l'art. 118, co. 1, lett. b) D.P.R. 495/1992.

La norma consente l'installazione di segnali di transito vietato ai veicoli di altezza superiore a un certo limite SOLO SE *“l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice”*.

Le limitazioni alle dimensioni dei veicoli ex art. 118, D.P.R. 495/1992 non possono essere istituite per fronteggiare criticità derivanti da intensi flussi di traffico né per garantire la visibilità di bellezze naturalistiche e artistiche.

Tali divieti devono essere imposti solo in presenza di ostacoli che impediscono effettivamente la circolazione di veicoli di altezza superiore e che, allo stato, non sussistono (doc. 12).

Peraltro il codice della strada non contempla il divieto di sosta per altezza ma unicamente la limitazione al transito.

L'ordinanza del Comune di Massa n. 383/2018 è altresì illegittima per violazione dell'art. 185, co. 1, c.d.s. ai sensi del quale le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

Il divieto di transito a 2 m impedisce alle autocaravan, di altezza notoriamente superiore, di transitare e sostare discriminandole rispetto ad altre categorie di autoveicoli come le autovetture.

Si tratta di una delle più frequenti limitazioni alla circolazione delle autocaravan censurate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'art. 185 co. 1, c.d.s. è stato oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 02 aprile 2007 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 13).

La direttiva, recepita dall'AN.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto dell'intervento del Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 277 datata 14 gennaio 2008 (doc. 14).

In particolare, la direttiva dispone che *“Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirle alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...).”*

Il Ministero dell'Interno trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutti gli Uffici territoriali del Governo precisando che *“Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12”*.

L'ordinanza n. 383/2018 si pone in contrasto con le direttive ministeriali cui gli enti proprietari delle strade sono sottoposti per espressa previsione dell'art. 5 co. 1, dell'art. 35 co. 1 e dell'art. 45 co. 2 del codice della strada.

Tra le direttive ministeriali violate la n. 6688 del 24.10.2000 del Ministro dei Lavori Pubblici sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.

Nella direttiva al paragrafo 5.1. *“Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti”* si legge: *“(...) Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio ...la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; (...). In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti. È dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare”* (doc. 15 pagg. 3-4).

Il provvedimento presupposto della sanzione si pone altresì in contrasto con le direttive fornite dal Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 2.4.2007 sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (cfr. doc. 13).

Il divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 m contrasta anche con le direttive del Ministero dei Trasporti prot. 50502 del 16.6.2008 in cui si legge: *“...i provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni di transito di cui all'articolo 118 richiamato, devono essere emessi nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come il proprietario della strada abbia effettuato una analisi dello stato dei luoghi che certifichi l'impossibilità*

di transito per veicoli aventi una certa lunghezza, larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della strada, nonché il risultato dell'istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare tali provvedimenti. In mancanza l'ordinanza di limitazione di transito di cui all'articolo 118 potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o per eccesso di potere, quantomeno nella figura sintomatica del difetto di istruttoria" (doc. 16).

Il divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 m appare inoltre illogico perché ammette deroghe in favore *"dei veicoli di soccorso, di quelli in disponibilità all'ASMITU preposti allo spazzamento delle strade, di quelli adibiti ad operazioni di carico e scarico, limitatamente alle fasce orarie comprese tra le ore 8,00 e le ore 10,00 e tra le ore 15,00 e le ore 17,00...agli autobus adibiti al trasporto dei turisti ospiti delle strutture ricettive della zona..."*

Le limitazioni ex art. 118 DPR. 495/1992 possono essere adottate solo in relazione alle caratteristiche geometriche, costruttive, morfologiche della strada. Pertanto, non ammettono deroghe né in favore di categorie di veicoli o utenti né in relazione a periodi dell'anno o fasce orarie.

Inoltre, il divieto di transito e sosta per altezza appare sproporzionato e inagionevole tenuto conto dell'assenta finalità di fronteggiare intensi flussi di traffico limitati ad alcuni periodi dell'anno.

Ogni limitazione alla circolazione stradale, atto che incide in sé sulla sfera di libertà dell'utente della strada, va operata nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, affermati sia dal diritto nazionale che da quello comunitario, la cui corretta applicazione richiede da parte dell'amministrazione un'indagine istruttoria trifasica, intesa a verificare: a) la *"idoneità"* del provvedimento, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito; in virtù di tale parametro l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consente di raggiungere l'obiettivo; b) la sua *"necessarietà"* ovvero l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, ma tale da incidere in misura minore sulla sfera dell'utente della strada; in tal senso la scelta fra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio; c) la sua *"adequatezza"*, cioè la tollerabilità della restrizione che comporta per l'utente della strada, e, pertanto, l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent. n. 10/2011. Si veda anche, seppur in ambiti diversi, T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent. n. 1255/2016 e Sent. n. 1921/2016 *"per cui in applicazione di tale principio deve essere preferita "la misura più mite" che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalla norma"* e T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent. n. 194/2017).

Occorre rilevare che al giudice ordinario è pacificamente consentito operare un controllo di legittimità sul provvedimento amministrativo e, se del caso, disapplicarlo *incidenter tantum* sulla base degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E.

La giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata nel riconoscere tale potestà al giudice ordinario.

Il principio è confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 29 aprile 2003, n. 6627 espressamente sanciscono: *"Nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, anche nella disciplina anteriore alla legge 24/11/1981, n. 689, deve riconoscersi al Giudice ordinario (munito di competenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previsti) il potere di sindacare incidentalmente (ai fini della disapplicazione) gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto di quell'ordinanza"*.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 09 gennaio 2007, n. 116 hanno altresì stabilito che «È legittima la sentenza di un Giudice di pace che, in occasione di un giudizio di opposizione avverso alcune ordinanze relative a multe per divieto di sosta, ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni».

Ancora la Suprema Corte con sentenza 30 ottobre 2007, n. 22894 precisa che "Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione, ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge".

Sulla scorta di quanto sopra il ricorso dovrà essere accolto.

Si ritiene di condannare parte ricorrente al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 100,00 oltre al rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis, visto l'art. 23 della L. 689/81, accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla il verbale opposto n. 266022 elevato dalla Polizia Municipale di Massa e le sanzioni in esso comminate.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 100,00 oltre al rimborso del contributo unificato.

Massa, 15.07.2020

Il Cancelliere

Il Funzionario
Dott. Stefano Crudeli

Il Giudice

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Alfredo Bassioni

Il Funzionario
Dott. Stefano Crudeli

in CAMPER



208

marzo-aprile 2022

Accertatori che emettono verbali illegittimi e cittadini costretti a pagare

14 maggio 2020, il Comune di Ultimo emana l'ordinanza n. 18 riguardante il divieto di campeggio nel territorio comunale.

01 dicembre, 2020, a sostegno dell'associata, intervengono i consulenti legali dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

25 marzo 2021, il Comune di Ultimo emana nuova ordinanza, la n. 9 del 25/03/2021, sempre riguardante il divieto di campeggio nel territorio comunale.

18 agosto 2021, nel Comune di Ultimo, ancora una volta, un associato che aveva parcheggiato l'autocaravan veniva ingiustamente sanzionato.

27 novembre 2021, a sostegno dell'associato intervengono i consulenti legali dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

30 novembre 2021, il Comune di Ultimo archivia il verbale ingiustamente emesso.

Ecco delle incredibili situazioni che vedono, come sempre, da una parte degli accertatori del Comune di Ultimo che emettono verbali palesemente errati senza correre alcun rischio e, dall'altra parte, il cittadino che si vede notificare il verbale e, nel timore di subirne gli effetti e di imbattersi in una pubblica amministrazione sorda, si vede costretto a pagare una contravvenzione illegittima e/o errata oppure attivare un proprio legale, subendo uno stress, perdite di tempo e una spesa che non verrà mai risarcita. Nei suddetti casi, essendo il camperista socio dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, l'assistenza legale è stata a carico dell'Associazione.

2022: concludiamo invitando, ancora una volta i camperisti a intervenire in via preventiva; cioè: non aspettando di essere contravvenzionati e/o trovare sbarre e divieti anticamper, ma sollecitando via mail il Governo e i parlamentari (*indirizzi mail inseriti in <https://www.insiemeinazione.com/>*) a emanare una norma che preveda pari diritti e doveri tra il cittadino e chi amministra il bene pubblico e, in particolare, la restituzione al contravvenzionato di tutte le spese subite in caso di ricorso accolto da un giudice e/o archiviazione in autotutela d'ufficio, come in questi casi, con segnalazione immediata alla Corte dei Conti al fine di verificare velocemente se si tratta di un danno erariale da addebitare a chi ha sbagliato e/o come in questo caso o altri casi, persiste diabolicamente a contravvenzionare illegittimamente.



**PROVVEDIMENTI
DI ARCHIVIAZIONE**



**Gemeinde Ulten
Comune di Ultimo**

Autonome Provinz Bozen Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige



Camping / 2 / 2021

Camping / 11/2021

Decreto di archiviazione

Decreto di archiviazione

(art. 18 co. 2 legge del 24 novembre
1981, n. 689)

(art. 18 co. 2 legge del 24 novembre
1981, n. 689)

**Archiviazione del procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative per
la violazione dell'ordinanza della Sindaca
riguardante il divieto di campeggio nel territorio
comunale n. 18/2020 del 14/05/2020**

**Archiviazione del procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative per
la violazione dell'ordinanza del Sindaco
riguardante il divieto di campeggio nel territorio
comunale n. 9/2021 del 25/03/2021**

Il Sindaco

Il Sindaco

Constatato che l'agente accertatore Christoph Schvienbacher ha trasmesso al Comune di Ultimo il verbale di trasgressione del 05.08.2020 n. prot. 15740 .

Constatato che gli agenti accertatori della sede di servizio: Stazione S. Gertrude del Parco Nazionale dello Stelvio, hanno trasmesso al Comune di Ultimo il verbale di trasgressione del 31/08/2021 n. prot. 15816.

Che dal verbale sopra citato è emerso quanto segue:

Che dal verbale sopra citato è emerso quanto segue:

Violazione dell'ordinanza n. 18 del 14/05/2020 per "campeggio o accampamento in qualsiasi forma"

violazione ordinanza n. 9 del 25/03/2021 riguardante il divieto di campeggio nel territorio comunale.

Constatato che per i motivi di cui sopra è stata applicata ai sensi dell'art. 16 co. 1 legge del 24 novembre 1981, n. 689 una sanzione amministrativa euro 167,00 più euro 6,50 per spese di notifica.

Constatato che per i motivi di cui sopra è stata applicata ai sensi dell'art. 16 co. 1 legge del 24 novembre 1981, n. 689 una sanzione amministrativa euro 167,00 più euro 6,50 per spese di notifica.

Visti gli scritti difensivi di Sig.ra [redacted] del 01.12.2020 n. prot. 21284 .

Visti gli scritti difensivi dell'Avv. del sig. [redacted] Avv. Assunta Brunetti, del 27/11/2021, n. prot. 21206 del 29/11/2021.

Dopo un rigoroso riesame di tutti i documenti. Constatato che, a causa della mancanza di documentazione fotografica nel verbale di trasgressione, non è più possibile un congruo riesame dei fatti.

Dopo un rigoroso riesame di tutti i documenti, si ritiene necessario archiviare la procedura avviata.

Visto il d. lgs. del 30.04.1992 n. 285.

Visto il d. lgs. del 30.04.1992 n. 285.

d i s p o n e

d i s p o n e

per un vizio di forma nel verbale di trasgressione del 05.08.2020, n. prot. 15740 (mancanza della fotodocumentazione) **l'archiviazione del procedimento** per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dell'ordinanza del Sindaco riguardante il divieto di campeggio nel territorio comunale n. 18/2020 del 14/05/2020

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689;

per i motivi di cui sopra, l'archiviazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dell'ordinanza del Sindaco riguardante il divieto di campeggio nel territorio comunale n. 9/2021 del 25/03/2021 (verbale di contestazione n. 09/2021 del 20/10/2021).

COMUNE DI RODI GARGANICO (FG)

Resistenza temeraria con abuso del processo

Contravvenzioni, revoca di contravvenzioni, revoca della revoca di contravvenzioni, lasciando a carico dei vari apparati giudiziari l'onere di processi manifestamente evitabili

di Pier Luigi Ciolli

Con provvedimento prot. 12781 del 9 dicembre 2021 il Comune di Rodi Garganico annullava d'ufficio due verbali emessi a carico di un proprietario di autocaravan per transito in via Madonna della Libera dove vige un divieto istituito con ordinanza dirigenziale n. 16 del 10 giugno 2021. A tale decisione l'amministrazione giungeva dopo aver preso atto dei ricorsi al TAR Puglia contro la citata ordinanza e al Giudice di pace di Rodi Garganico contro gli stessi verbali annullati.

Una sorta di miracolo dopo circa dieci anni di illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan. In realtà, si è trattato di un'effimera speranza infrantasi in meno di una settimana.

Infatti, con nota prot. 13026 del 15 dicembre 2021 l'amministrazione comunale ha fatto *dietro front* revocando l'annullamento dei verbali.

Il nuovo provvedimento è così motivato: *"...in attesa della decisione del Giudice di Pace e della decisione del TAR Puglia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"*.

In realtà, la situazione di fatto e pure di diritto non è mutata rispetto a quella valutata dal Comune alla data di archiviazione dei verbali. In particolare, erano già noti i ricorsi al TAR Puglia e al Giudice di pace di Rodi Garganico. Il provvedimento prot. 13026/2021 non appare dunque giustificato, essendo peraltro generico il riferimento a *"sopravvenuti motivi di pubblico interesse"*, né risulta specificata l'istruttoria che avrebbe indotto a una nuova valutazione dell'interesse originario e ciò in violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ritiene che la nuova decisione sia dovuta al fatto che il legale incaricato di proporre il ricorso al TAR nonché l'opposizione alle sanzioni, visto l'annullamento d'ufficio dei due verbali, ha sollecitato l'archiviazione di ulteriori verbali del tutto analoghi nonché dell'ordinanza n. 16/2021 chiedendo parziale ristoro delle spese sostenute dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti



per le azioni intraprese, con impegno a rinunciare ai vari giudizi in corso.

D'altronde non si comprende la ragione per cui la Pubblica Amministrazione non debba rispondere degli oneri provocati al cittadino da una propria azione illegittima evitando peraltro il rischio di aggravii di spesa derivanti dalla prosecuzione dei procedimenti già in corso. La condotta dell'amministrazione comunale in persona del Comandante della Polizia Locale Dott. Donato Laera, firmatario dell'ordinanza n. 16/2021, che prima annulla i verbali e poi revoca tale annullamento, sarà resa nota nel giudizio al TAR e dinanzi al Giudice di pace trattandosi di palese dimostrazione di resistenza temeraria con abuso del processo come tale passibile di sanzione avendo il Comune lasciato a carico dei vari apparati giudiziari l'onere di processi manifestamente evitabili.

Provvedimento con il quale archiviano due contravvenzioni elevate a un proprietario di autocaravan. Una corretta applicazione dell'autotutela d'ufficio per chiudere i ricorsi al Giudice di Pace e al Tribunale Amministrativo Regionale, risparmiando sui costi e, di conseguenza, utilizzare dette risorse per i loro cittadini.

**PROVVEDIMENTO
DI ANNULLAMENTO**



COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Città di Rodi Garganico

Provincia di Foggia

P.zza Giovanni XXIII^a n.1

Tel. 0884/919420

Tel./fax 0884/966106

Polizia locale@pec.comune.rodigarganico.fg.it

Vigilanza.rodigarganico@mail.com

Oggetto: provvedimento di annullamento in autotutela del verbale n. 1256/21 del 15.08.21 e verbale n. 1139/2021 del 16.08.2021 per violazione dell'art 7 del C.D.S.

VISTO il ricorso presentato al Comando di Polizia Locale in data 15 ottobre 2021 e allibrato al prot. n. 10742 del 15.10.2021 dallo studio legale Avv. Assunta Brunetti, in nome e per conto del Sig. [REDACTED], con il quale chiede l'annullamento dei verbali n. 1256 del 15.08.21 e verbale n. 1139 del 16.08.2021, per violazione dell'art. 7 del c.d.s. per aver transitato con il Camper targato [REDACTED] Corso madonna della Libera non rispettando l'Ordinanza n. 16 del 10.06.2021 limitatamente ad alcune categorie di veicoli.

VISTA la legge 241/90;

RITENUTO che l'Avv. Assunta Brunetti ritiene che la citata 'Ordinanza appare illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere per i motivi esposti nel ricorso al Tar Puglia notificato alla S.V. in data 22.09.2021;

TENUTO CONTO dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di redazione del verbale in contestazione;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

Dispone

Per le motivazioni in premessa l'annullamento in autotutela del verbale n. 1256/21 del 15.08.21 e verbale n. 1139/2021 del 16.08.2021 per violazione dell'art 7 del C.D.S., notificati al sig. [REDACTED].

Tale provvedimento sia comunicato all'interessato.



Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Donato Laera

Comune di Rodi G.co (c_h480) - Prot. N. 0013026 del 15-12-2021 (partenza) Cat. 15 Cl. 6

**LA REVOCA
DELLA REVOCA**



COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Città di Rodi Garganico

Provincia di Foggia

P.zza Giovanni XXIII^a n.1

Tel. 0884/919420

Tel./fax 0884/966106

Polizia locale@pec.comune.rodigarganico.fg.it

Vigilanza.rodigarganico@mail.com

Oggetto: revoca del provvedimento di annullamento in autotutela del verbale n. 1256/21 del 15.08.21 e del verbale n. 1139/2021 del 16.08.2021 per violazione dell'art 7 del C.D.S.

VISTO il ricorso presentato al Comando di Polizia Locale in data 15 ottobre 2021 e allibrato al prot. n. 10742 del 15.10.2021 dallo studio legale Avv. Assunta Brunetti, in nome e per conto del Sig. [REDACTED], con il quale ha chiesto l'annullamento dei verbali n. 1256 del 15.08.21 e verbale n. 1139 del 16.08.2021, per violazione dell'art. 7 del c.d.s. per aver transitato con il Camper targato [REDACTED] su Corso madonna della Libera non rispettando l'Ordinanza n. 16 del 10.06.2021 limitatamente ad alcune categorie di veicoli;

RITENUTO che l'Avv. Assunta Brunetta ritiene che la citata 'Ordinanza appare illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere per i motivi esposti nel ricorso al Tar Puglia notificato alla S.V. in data 22.09.2021;

CONSIDERATO che il provvedimento di annullamento in autotutela dei verbali n. 1256 del 15.08.21 e verbale n. 1139 del 16.08.2021, per violazione dell'art. 7 del c.d.s., per i motivi esposti nel ricorso al Tar Puglia in data 22.09.2021, veniva trasmesso in data 09.12.2021 tramite Pec all'avv. Brunetta Assunta;

RITENUTO che il Sig. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Brunetta, ha presentato ricorso avverso i predetti verbali n. 1256 del 15.08.21 e verbale n. 1139 del 16.08.2021, per violazione dell'art. 7 del c.d.s. al Giudice di Pace di Rodi Garganico che con provvedimento n. 229/21 del 26.11.21, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 07.03.2022 ore 09,00 e che il Comune di Rodi Garganico si costituirà in giudizio per far valere le proprie ragioni;

AVV. ASSUNTA BRUNETTI
ASSUNTA.BRUNETTI@FIRENZE.PECAVOCATI.IT
ASSUNTABRUNETTI@CONSULENTGIURIDICO.COM
VIA DI SAN NICCOLÒ 21 - 50125 FIRENZE – TEL. 3331061448

LETTERA
DELL'AVV. BRUNETTI

Firenze, 15.12.2021

P.E.C. Spett. Comune di Rodi Garganico
Comando di Polizia locale
polizialocale@pec.comune.rodigarganico.fg.it

Oggetto: [REDACTED] /Comune di Rodi Garganico. Risposta a
vs. nota prot. 13026 del 15.12.2021.

La presente in risposta alla vostra nota in oggetto.

Il provvedimento prot. 13026 del 15.12.2021 è basato sulla seguente motivazione “...in attesa della decisione del Giudice di Pace e della decisione del Tar Puglia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”.

In realtà, la situazione di fatto e di diritto non è mutata rispetto a quella valutata dalla S.V. alla data di emissione del provvedimento prot. n. 12781 del 9.12.2021. In particolare, erano già noti i ricorsi al TAR Puglia e al Giudice di pace di Rodi Garganico.

Il provvedimento prot. 13026/2021 non appare dunque motivato, essendo peraltro generico il riferimento a “sopravenuti motivi di pubblico interesse”, né risulta specificata l’istruttoria che avrebbe indotto a una nuova valutazione dell’interesse originario e ciò in violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990.

Tanto premesso, ferma e impregiudicata ogni valutazione circa la possibilità per la P.A. di revocare l’annullamento dei verbali, voglia codesta amministrazione esplicitare le motivazioni effettive del provvedimento prot. n. 13026 del 15.12.2021 oltretutto l’istruttoria preventivamente condotta. In ogni caso sarà cura della scrivente depositare le note prot. n. 12781/2021 e prot. n. 13026/2021 sia nel giudizio al TAR sia dinanzi al Giudice di pace trattandosi di palese dimostrazione di resistenza temeraria con abuso del processo come tale passibile di sanzione ex art. 96 c.p.c. avendo la S.V. lasciato a carico dei vari apparati giudiziari l’onere di processi manifestamente evitabili.

Distinti saluti

Assunta Brunetti

Firmato digitalmente da: BRUNETTI ASSUNTA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
Data: 15/12/2021 11:32:48

COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA

Camperisti **NUDISTI**

Incredibile deduzione del sindaco

di Antonio Conti

I camperisti sono dei nudisti e altro ancora. È quello che si evince dalla lettera riprodotta a fianco. Lo scrive il sindaco del Comune di Costermano, facendo installare una sbarra *anticamper* per impedire l'accesso alle autocaravan al parco dell'Amicizia dei popoli, area che si trova nei pressi del cimitero di guerra tedesco, quindi, meta di turisti e familiari dei caduti. Alla base della sua decisione una foto di un turista che si fa la doccia all'aperto vicino a un'autocaravan che dalle iniziali della targa appare straniera. Inoltre, il Sindaco non ha alcun motivo di impedire l'accesso alle autocaravan al parco perché, essendo state installate delle telecamere sia all'ingresso che all'uscita del paese, chi viola la legge è facilmente rintracciabile e perseguibile grazie al rilevamento della targa. Ci hanno informati che hanno in progetto di allestire un parcheggio per autocaravan nei pressi della frazione di Gazzoli ma non sarebbe utilizzato perché ubicato in mezzo alla campagna, a 3,5 km dal paese, e perché non esiste un valido servizio di trasporto pubblico.

Ancora una volta è solo l'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** che, su richiesta di un associato, è costretta a entrare in azione, presentando istanze al sindaco per acquisire gli atti inerenti l'istruttoria, invitando il sindaco all'autotutela d'ufficio rimuovendo la sbarra al fine di evitare onerosi ricorsi che intralciano la macchina della Giustizia, comportando sicure spese per i suoi concittadini e spese per l'Associazione.

È grazie ai camperisti che si associano dal 1985 a oggi che l'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**, può intervenire producendo diffide e denunce per tutelare sia il buon nome dei proprietari di autocaravan sia per far rimuovere le sbarre *anticamper* e i divieti alla circolazione e sosta, attivati con provvedimenti in violazione di legge da alcuni sindaci, per impedire la fruizione del territorio alle autocaravan.



Foto allegata alla lettera Prot. n. 14828 del Comune di Costermano



Comune di Costermano sul Garda

Il Sindaco



Spett.le
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO CAMPERISTI
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Riferimento:

Risposta a nota n. 14828 del 15.11.2021

OGGETTO: Parcheggio nei pressi del parco dell'amicizia dei popoli - risposta

Gentile Associazione,

In riferimento alla Vostra richiesta di informazioni del 08.11.2021 prot. 14413, a seguito di vostra ulteriore richiesta di chiarimenti del 15.11.2021 prot. 14828, pervenuta successivamente alle delucidazioni inviate con comunicazione in data 09.11.2021 prot. 14479, in merito al posizionamento all'ingresso ed uscita del parcheggio pubblico del Parco dell'Amicizia dei Popoli di numero due barriere limitatrici in altezza, si comunica che l'amministrazione comunale ha deciso di consentire l'accesso ai soli autoveicoli di persone o famiglie che si recano in visita al parco, e non ai camion e camper, successivamente ad episodi di nudismo e altro (si allega foto), sgradevoli ed inammissibili, che si sono presentati proprio nell'area di parcheggio da parte di camperisti in sosta. Essendo tale parco frequentato da molti bambini e famiglie non è di certo possibile tollerare, né consentire atti contrari alla pubblica decenza.

Premesso che sono comunque nelle adiacenze del parco vi sono dei posti sosta per veicoli di qualsiasi dimensione, si fa presente che l'amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di aree parcheggi e soste camper, ma il tutto andrà regolamentato e dovranno essere messi a disposizione servizi essenziali quali acqua, scarichi e servizi igienici.

Inoltre si rende edotto che le sbarre sono state apposte a titolo sperimentale in previsione anche dell'estate 2022, nelle more, si valuterà se questa amministrazione comunale avvierà l'istruttoria definitiva e la tenuta dell'impianto, o altro.

Pertanto al momento non esiste documentazione o istruttoria di cui fornire l'ostensione documentale.

Certo della vostra consapevolezza e comprensione che l'amministrazione comunale non può permettere il perpetrarsi o ripetersi di azioni di questo tipo.

In allegato:

- Documentazione fotografica del parco e degli episodi di nudismo
- Delibera Giunta Comunale n. 143 del 27.10.2020 (vedasi pag. 60 di 64 pdf) nella quale è indicata la programmazione dell'amministrazione di realizzare un'area sosta Camper comunale nella frazione di Gazzoli. Area comunale di oltre 40 mila metri nella quale verranno programmati idonei spazi e servizi per un soggiorno adeguato.

Porgo cordiali saluti.

Il Sindaco
Dr. Stefano Passarini

Piazza G. B. Ferrari, 3 - 37010 Costermano sul Garda (VR) - Tel. 045.6208111 - Fax 045.7200872
protocollo@comune.costermano.it - comunico@costermano.it - cert.jp-veneto.it - www.comune.costermano.it
www.costermanosulgarda.eu - C.F./P.IVA 00650140239

PEC: n. 15175 del 11/11/2021 09:11

Per due portali *anticamper* il Comune di Costermano sul Garda spende migliaia di euro che dovevano essere un sostegno per i cittadini

Ecco i costi per l'installazione dei due portali *anticamper*:

- **3.904,00 euro** per i basamenti in calcestruzzo (determinazione n. 365 del 17 agosto 2021);
- **4.026,00 euro** per acquisto portali (determinazione n. 242 del 3 giugno 2021);
- **2.537,60 euro** per installazione portali (determinazione n. 290 del 30 giugno 2021);

per un totale di 10.467,60 euro.

A detto importo ci sarà da aggiungere il costo per la rimozione dei due portali, il trasporto in qualche magazzino e quello delle pratiche amministrative, quindi, una cifra rilevante per un Costermano sul Garda, Comune di soli 3.849 abitanti. Oltre a ciò, il danno di immagine che ha inficiato le presenze del turismo in autocaravan: un turismo sostenibile auspicabile per ogni Comune perché non richiede l'impatto per la costruzione di immobili e, soprattutto, perché, dopo aver sostato occupando solo uno stallone di sosta e contribuito allo sviluppo socioeconomico del territorio, le autocaravan ripartono lasciando intatto il territorio.



Uno dei due portali del Comune di Costermano sul Garda

IN EVIDENZA
PEPERONCINI
oltre l'ovvio

incamper

Rivista dal 1988

www.incamper.org

207 gennaio-febbraio 2022

L'ITALIA È IN CRISI E AI SINDACI AUMENTANO LO STIPENDIO

Sconcertati, il 29 ottobre 2021, abbiamo letto l'articolo **"Aumentano gli stipendi dei sindaci. Ecco quanto prenderanno."** <https://www.ilgiornale.it/news/politica/aumentano-stipendi-dei-sindaci-ecco-quanto-prenderanno-1985419.html>". Incredibile, con il varo della manovra il Governo ha deciso che i sindaci guadagneranno di più. Appare evidente che chi abbiamo eletto a rappresentarci in Parlamento non vuol prendere atto che la carica di Sindaco è un servizio pubblico volontario e non può essere soggetto ad aumenti di stipendio mentre tanti cittadini perdono il lavoro e da tanto tempo le pensioni sono state congelate. Non solo, ma nessuno reclamerebbe se quando rivolgendosi a un Comune si ottenesse velocemente informazioni, un servizio, una risposta esaustiva e/o fattiva.

Non è demagogia chiedere che anche gli emolumenti ai sindaci siano congelati ma è il senso della realtà che manca a chi abbiamo eletto al Parlamento: non è accettabile concedere detti aumenti e non ridurre, accorpendoli, i 7.904 comuni italiani che gravano per milioni di euro sulla nazione.

Si era prospettata la possibilità di accorpare i Comuni con meno di 1.000 abitanti con i limitrofi più grandi, ma la difesa dei parcellizzati poteri per la rincorsa al consenso politico, ha impedito questa logica ristrutturazione del governo del territorio.

Siamo negli anni 2000 ma pare di essere ancora nel Medioevo; infatti, nonostante l'informatizzazione dobbiamo sempre percorrere una Via Crucis per ottenere un servizio e/o una risposta da un sindaco, gli esempi sono di tutti i giorni.

Non solo. Essendo stati aboliti i CO.RE.CO, un sindaco può emanare provvedimenti in violazione di legge senza alcun controllo sulla loro legittimità e, oltretutto, senza subire alcuna sanzione.

Ne hanno contezza i proprietari di autocaravan che, dopo oltre trent'anni dall'entrata in vigore della legge che regola la circolazione e sosta delle autocaravan (sostenuta anche dalle centinaia di lettere e direttive del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, del Ministero dell'Interno e dalle decine di sentenze in ogni ordine e grado), si trovano divieti *anticamper* sempre emanati da ordinanze illegittime. Ultima in ordine di tempo, la sentenza del TAR Calabria che ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro il Comune di Montegiordano, condannando il Comune al pagamento e a revocare l'ordinanza *anticamper*.

Un pagamento di migliaia di euro che verrà effettuato con i soldi dei cittadini, invece di, come sarebbe più giusto, trattenerli dal suo stipendio, a maggior ragione dal momento che lo si vuole aumentare.

Enormi costi (non recuperabili) per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che ha presentato il ricorso, sicuro intralcio alla macchina della Giustizia, facendo ritardare le molteplici attività dei giudici.

Occorre cambiare questo sistema; ma sta a ogni cittadino in possesso di un indirizzo mail scrivere al Governo e a uno o più parlamentari (acquisendo le loro e-mail dagli elenchi inseriti nel sito www.insiemeinazione.com), chiedendo che si proceda a revocare detti aumenti e ad attivare le procedure per accorpare i Comuni sotto i 35.000 abitanti in modo da confrontarsi con 1.000 sindaci invece che con gli attuali 7.904.

Isabella Cocolo



IMPERIA NOcamper

La legge trionfa al Tribunale di Imperia: cassata la sentenza del Giudice di Pace, verbale annullato e il Comune condannato alle spese

di Mario Ferrentino

Il Tribunale di Imperia ha accolto l'appello proposto dall'Avv. Marcello Viganò annullando il verbale comminato al sig. V.G. e condannando il Comune a pagare le spese legali di primo grado e di appello.

Nel caso di specie l'autocaravan era collocato in sosta in uno stallone riservato alle autovetture – limitazione molto frequente – e in primo grado il Giudice di Pace aveva confermato la sanzione.

Con sentenza n. 624/2021, depositata il 28.10.2021, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni esposte dal ricorrente evidenziando che:

- l'art. 185 C.d.S. prevede la stessa disciplina e le stesse norme per i conducenti di autovetture o autocaravan;
- la riserva di sosta è ammessa solo in favore degli utenti indicati nell'art. 7 lett. d) C.d.S. e non anche delle autovetture e tale norma è di rango superiore all'art. 120 reg. es. C.d.S. che prevede i pannelli integrativi al segnale di parcheggio;
- il pannello integrativo può indicare le categorie dei veicoli ammessi e non anche le singole tipologie all'interno di una categoria di veicoli. Le categorie sono previste dall'art. 47 co. 2 del C.d.S. e l'autocaravan appartiene alla categoria M1 che comprende anche l'autovettura;
- per il principio di non contraddizione, agli effetti delle limitazioni previste dagli articoli 6 e 7 C.d.S., non si può escludere da uno stallone le autocaravan e allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli;
- l'illegittimità incidentale del provvedimento istitutivo del segnale può e deve essere valutata dal giudice ordinario: nel caso di specie l'ente non ha indicato le specifiche ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare la limitazione.

Una sentenza che pone un freno agli enti proprietari delle strade che, tramite le riserve alle autovetture, dissimulano il reale intento di limitare la circolazione delle autocaravan o, comunque, adottano provvedimenti in favore di tipologie di veicoli per le quali il Codice della Strada non ammette alcuna preferenza.

Oltre ad annullare il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio: risorse economiche che potevano essere investite in sicurezza stradale e che invece graveranno sui cittadini.

La pronuncia del Tribunale di Imperia è l'ennesima dimostrazione che associarsi significa tutelarsi. Con l'occasione ricordiamo che solo grazie al contributo degli associati è possibile conseguire continui successi a tutela dell'intera categoria.



Lungomare Marinai d'Italia, Imperia



TRENTO, COMUNE CONDANNATO

Ordinanza annullata e obbligo di togliere la sbarra *anticamper*

di Evandro Tesei

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Marcello Viganò per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti annullando l'ordinanza del Comune di Trento n. 458/2021/27 del 29.4.2021 e condannando il Comune a pagare le spese legali.

Una sentenza importante che ribadisce l'illegittimità

delle sbarre e del divieto di transito per altezza istituiti con un'ordinanza viziata da eccesso di potere.

L'ostinazione del dirigente del Comune di Trento è costata ai cittadini migliaia di euro per la fornitura di sbarre, ora da rimuovere, e per il pagamento delle spese del processo; tutte risorse che potevano essere evitate ovvero messe a disposizione della collettività.



Ingresso al parcheggio di Lungadige San Nicolò

La vicenda

Con ordinanza n. 1341/2020/27 del 26.11.2020 il Comune di Trento istituiva, fra le varie, un divieto di transito a veicoli più alti di 2,10 m. con installazione di sbarre nel parcheggio di Lungadige San Nicolò.

Il 12 dicembre 2020 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava l'ente a revocare l'ordinanza in autotutela ma il Comune rigettava l'istanza.

Il 21 gennaio 2021 l'Associazione era quindi costretta a ricorrere al T.R.G.A. Trento per l'impugnazione dell'ordinanza.

Nel corso del giudizio il Comune di Trento revocava l'ordinanza impugnata del 26 novembre 2020 ma contemporaneamente adottava l'ordinanza n. 458/2021/27 del 29 aprile 2021 con cui reiterava il divieto di transito per altezza adducendo nuove presunte ragioni.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava il Comune a revocare anche questa seconda ordinanza.

Il Comune, tuttavia, confermava anche tale provvedimento costringendo per la seconda volta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti all'impugnativa.

I motivi dell'impugnazione

Con ricorso introduttivo avverso la prima ordinanza del 26 novembre 2020, poi revocata, e con successivi motivi aggiunti avverso la seconda ordinanza del 29.4.2021, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite l'Avv. Marcello Viganò, proponeva impugnazione basata sui seguenti motivi:

- Violazione di legge, in particolare dell'art. 7 C.d.S., dell'art. 185 C.d.S. e dell'art. 118 reg. es. del C.d.S.;
- Difetto di istruttoria;
- Eccesso di potere per sviamento, inosservanza di direttive ministeriali, illogicità, sproporzionalità e irragionevolezza.

L'Associazione evidenziava: a) che nessuna disposizione del Codice della Strada prevedeva le sbarre; b) che il divieto per altezza poteva essere istituito solo se, all'interno del parcheggio, l'altezza ammissibile sulla strada fosse stata effettivamente inferiore ai 2,10 metri; c) che le nuove ragioni – conseguenze della pandemia, provvisorietà ed eccezionalità dell'area, dimensioni degli stalli e necessità di fruizione al maggior numero possibile di veicoli – non giustificavano né un divieto per altezza né le sbarre; d) che rispetto alle ragioni indicate nel provvedimento non vi era alcuna logica nel vietare l'ingresso a veicoli più alti di 2,10 metri.

La sentenza

Con sentenza n. 171/2021, depositata il 26 ottobre 2021, il **Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento** ha condiviso i motivi di impugnazione sollevati dall'Associazione riconoscendo illegittima la limitazione del divieto di transito per altezza. I Giudici Amministrativi hanno condiviso quanto argomentato dall'Avv. Marcello Viganò sull'eccesso di potere in cui è incorso il Comune nell'apporre il divieto di transito per altezza che *"risulta esorbitare dalle finalità prefisse ed è viziato di irragionevolezza, illogicità e sproporzione"*. In particolare *"tale limitazione da un lato impedisce l'ingresso anche agli autocaravan di dimensioni coerenti con gli stalli ma di altezza superiore e così come ad altri veicoli più bassi di m. 2,10 che trasportano sul tetto un qualsiasi carico consentito (es. una bicicletta); e, per converso, la limitazione medesima nondimeno ammette l'accesso a veicoli di più grandi dimensioni per larghezza e lunghezza, come alcune autovetture, con evidente frustrazione degli obiettivi prefissi ..."*. Il T.R.G.A. Trento evidenzia che *"...in tal modo il Comune dimostra di utilizzare il divieto di transito per altezza per un'esigenza di comodo ed empirica..."* e che *"...il rispetto dei limiti dimensionali stabiliti per la sosta, nel caso di specie, è garantito dalla segnaletica orizzontale e dall'efficacia precettiva ad essa connaturata, e che semmai la stessa doveva essere corroborata da un divieto concernente quelle dimensioni (larghezza e lunghezza)"*.

Una sentenza importante anche perché il T.R.G.A. Trento ha avuto modo di precisare come non possa dubitarsi del potere di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritenendo *"ulteriormente integrato il vizio di eccesso di potere, nella figura sintomatica di "violazione di direttiva", anche nel caso presentemente oggetto di scrutinio, ove non è smentito il fatto che nell'area in argomento non sussiste alcun ostacolo in altezza; e rimane inoltre confermato, nella stessa motivazione dell'atto e nella memoria della resistente, l'utilizzo di tale divieto ad altro fine"*.

La spesa

In forza della sentenza n. 171/2021 del T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, il Comune di Trento è obbligato a rimuovere i segnali di divieto di transito per altezza e le sbarre che delimitano fisicamente l'accesso e a pagare le spese legali pari a circa 2.500,00 euro che si sommano agli eventuali costi di fornitura, installazione e rimozione dei segnali e delle sbarre. Adesso l'Ing. Claudia Patton, dirigente che ha firmato le due ordinanze – la prima revocata in corso di causa e la seconda annullata dal **Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento** – e funzionaria che per due volte si è rifiutata di esercitare l'autotutela dovrà spiegare per quale motivo tali spese dovrebbero essere poste a carico dei cittadini di Trento anziché essere sostenute dalla medesima dirigente, in prima persona e/o da tutti coloro che l'hanno coadiuvata a redigere un'ordinanza totalmente illegittima.

Conclusione: associarsi per tutelarsi

La sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige costituisce un'ulteriore importante vittoria in giudizio – dopo T.A.R. Toscana n. 576/2015; T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019; T.R.G.A. Trento n. 179/2020 e T.A.R. Liguria n. 111/2021 – per porre un freno ai gestori della strada che intendano limitare più o meno direttamente la circolazione delle autocaravan per fantomatiche ragioni.

Un successo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che non sarebbe stato possibile senza il piccolo contributo di 20 euro annuo dei propri associati. Ogni camperista dovrebbe comprendere che solo grazie all'aggregazione si possono ottenere risultati concreti come quello di Trento che consentono a tutti i camperisti (associati e non) di circolare e sostare liberamente sul territorio. Quindi: più associati, più successi, più libertà.

Con l'occasione, occorre ricordare al sindaco di Trento che il nostro sopralluogo ha evidenziato che il numero degli stalli di sosta può essere aumentato, evitando così che le autovetture siano (come dimostrano le foto) parcheggiate fuori dagli stessi nonché creare stalli di sosta più lunghi in modo da poter ospitare tutte le tipologie di veicoli.



Autovetture fuori dagli stalli di sosta

Ciò, semplicemente attivando il senso unico nella circolazione interna e così poter ridurre la corsia di scorrimento di 2 metri. Visto che detto parcheggio è una calamita che attira centinaia di veicoli, il sindaco provvederà a far attivare detta soluzione?



Autovetture fuori dagli stalli di sosta

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è disponibile e senza alcuna spesa per il Comune, a fornire l'esperienza dei suoi tecnici al fine di ottimizzare i parcheggi e ridurre le relative segnaletiche stradali verticali e orizzontali con grandi risparmi economici e inquinamenti ambientali.



Autovetture fuori dagli stalli di sosta



Autovetture fuori dagli stalli di sosta in curva



Piazzale Lungadige San Nicolò

COMUNE DI MONTEGIORDANO

Il Comune condannato al pagamento e a revocare l'ordinanza *anticamper*



di Pier Luigi Ciolli

SENTENZA
pag. 1 di 4

Ancora una vittoria che si somma a quelle che continuamente conseguiamo grazie ai nostri consulenti giuridici.

Purtroppo, le battaglie sono lunghe e onerose, pertanto, serve una legge che sanzioni direttamente il sindaco, perché dopo oltre 30 anni dalla legge che regola la circolazione e sosta delle autocaravan, non deve emanare ordinanze anticamper facendoci spendere tempo e soldi nonché intralciare la macchina della Giustizia e poi scaricare le spese sui propri concittadini.

La colpa di questa situazione è da attribuire alla stragrande maggioranza dei camperisti e a tutti gli allestitori e rivenditori di autocaravan che, pur avendo a disposizione la mail non trovano il tempo di scrivere al Governo anche a un solo parlamentare per sollecitare tale legge.

**Entra in azione,
scrivi al Governo
e ai parlamentari,
le loro mail le trovi aprendo
www.insiemeinazione.com.**

Publicato il 17/11/2021



N. 02033/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2017, proposto da:
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Viganò, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via San Niccolò 21;

contro

Comune di Montegiordano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Montegiordano n. 20 del 29.07.2017 istitutiva del divieto di sosta camper in lungomare di Montegiordano e nell'intero centro abitato ad eccezione delle aree delle strutture a ciò preposte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 novembre 2021 il Dott. Arturo Levato.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan, impugna, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 20 del 29.07.2017, con cui il Comune di Montegiordano ha istituito il *"divieto ai camper e strutture similari di fare sosta sul Lungomare ... e nell'intero abitato ad eccezione delle aree delle strutture a ciò preposte; dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a revoca"*.

L'ordinanza, adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000, richiama motivi di carattere igienico sanitario, imputando agli occupanti dei mezzi *"il versamento su strada di liquami prodotti dagli stessi camper, oltre l'abbandono dei rifiuti"*.

L'esponente denuncia quindi l'illegittimità della statuizione avversata per violazione degli artt. 50, 54 D. Lgs. n. 267/2000 e per violazione dell'art. 185 del codice della strada.

2. Sebbene regolarmente intimato, non si è costituito il Comune di Montegiordano.

3. All'udienza del 10 novembre 2021, in prossimità della quale l'esponente ha depositato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare, rileva il Collegio che l'Associazione ricorrente è portatrice di un interesse collettivo tutelabile in giudizio, sussistendo la sua rappresentatività rispetto all'interesse rilevante nella controversia, avuto riguardo allo statuto depositato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3507).

5. Tanto chiarito, il ricorso è fondato, essendo suscettibile di favorevole scrutinio la prima doglianza, con la quale la deducente prospetta la violazione degli artt. 50, 54 D. Lgs. n. 267/2000.

Occorre premettere che ai sensi dell'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 il potere in capo al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti sussiste in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o

degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Si tratta, dunque, di provvedimenti *extra ordinem*, finalizzati a fronteggiare situazioni di emergenza per le quali non siano sufficienti gli ordinari mezzi amministrativi, sicché la loro giustificazione risiede nell'imprevedibilità della situazione e nella necessità della loro conseguente adozione (*ex multis*, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 23 marzo 2017, n. 642).

La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che *“il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti”* (*ex multis*, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 20 maggio 2014, n. 942).

Ciò posto, l'impugnata ordinanza assume a proprio presupposto la constatazione che il lungomare del Comune di Montegiordano e altre aree pubbliche si prestano ad essere individuate come zone improprie per la sosta di camper, con sversamento di liquami e abbandono di rifiuti.

Nella fattispecie, tuttavia, per un verso, non c'è una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente che sia debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria e, sotto altro profilo, l'ordinanza adottata dal Comune resistente ha efficacia indeterminata nel tempo, alla stregua di un provvedimento disciplinante la sosta o la circolazione ai sensi del codice della strada (T.A.R. Toscana, Sez. I, 13 aprile 2015, n. 576).

Ne deriva che, non venendo in considerazione nel caso in esame gli stringenti presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza ad opera del Sindaco, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza avversata e assorbimento della residua censura.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel

SENTENZA
pag. 4 di 4

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Montegiordano al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da liquidarsi nella somma di euro 3.305,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli artt. 87, comma 4-bis c.p.a. e 13-quater, allegato 2 al c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

